

1^a SERIE SPECIALE

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

Anno 145° — Numero 21

GAZZETTA **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 26 maggio 2004

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 38. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 5 marzo 2004 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Beni culturali ed ambientali - Beni demaniali di interesse archeologico - Norme della Regione Puglia - Disciplina delle funzioni amministrative in materia di tratturi - Previsione con legge regionale della formazione di un piano comunale dei tratturi e della regolamentazione delle aree tratturali di interesse archeologico da sottoporre all'approvazione della competente Soprintendenza archeologica - Previsione della possibilità per la Giunta Regionale, acquisito il parere favorevole della Soprintendenza archeologica, di autorizzare la realizzazione da parte di enti pubblici di opere pubbliche e di pubblico interesse nelle aree tratturali indicate e definite di interesse archeologico - Previsione della sanatoria delle opere abusivamente eseguite successivamente all'imposizione del vincolo archeologico, previo parere della Soprintendenza archeologica - Previsione della possibilità che i tronchi tratturali possano essere alienati a favore del soggetto utilizzatore, comunque possessore alla data di entrata in vigore della presente legge - Ricorso dello Stato - Denunciata trasformazione del potere autorizzatorio della Soprintendenza in mero potere consultivo - Denunciata invasione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dei beni culturali - Dedotta violazione dell'interesse unitario dello Stato circa la tutela, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale nazionale - Lesione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato - Lesione della competenza legislativa concorrente in materia di valorizzazione dei beni culturali.

- Legge della Regione Puglia 23 dicembre 2003, n. 29, artt. 2, comma 2 e 8, 3, comma 2 e 3, 4, comma 1, lett. b).
- Costituzione, artt. 9, 117, comma 2, lett. s), e l), e 118, nonché 117, comma 2, in relazione all'art. 2 del d.P.R. 7 settembre 2000, n. 283

Pag. 9

- NN. da 410 a 412. Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — del Tribunale di Saluzzo del 19 gennaio, del 10 e del 13 febbraio 2004.

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato analoghe o più gravi - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo

» 12

N. 413. Ordinanza del Tribunale di Milano sezione distaccata di Cassano d'Adda del 20 gennaio 2004.

Straniero - Espulsione amministrativa - Trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Permanenza nel territorio dello Stato dello straniero già espulso, perché in violazione dell'ordine di allontanamento - Previsione per tali reati dell'arresto obbligatorio in flagranza - Insussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale misura - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato analoghe o più gravi.

- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quiquies*, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo

Pag. 15

N. 414. Ordinanza del Tribunale di Prato del 3 dicembre 2003.

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Incongruità della normativa censurata - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quiquies*, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 13, comma terzo

» 17

N. 415. Ordinanza del Tribunale di Prato del 3 dicembre 2003.

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Incongruità della normativa censurata - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quiquies*, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 13, comma terzo

» 20

N. 416. Ordinanza del Tribunale di Prato del 22 settembre 2003.

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Incongruità della normativa censurata - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quiquies*, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 13, comma terzo

» 23

N. 417. Ordinanza del Tribunale di Prato del 22 settembre 2003.

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Incongruità della normativa censurata - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 13, comma terzo

Pag. 25

N. 418. Ordinanza del Tribunale di Bologna del 22 gennaio 2004.

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Irragionevole disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato analoghe o più gravi - Lesione del principio della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dall'art. 13, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo

» 27

N. 419. Ordinanza del Tribunale di Bologna del 3 febbraio 2004.

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Irragionevole disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato analoghe o più gravi - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo

» 31

N. 420. Ordinanza del Tribunale di Bologna del 6 febbraio 2004.

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Irragionevole disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato analoghe o più gravi - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo

» 35

N. 421. Ordinanza dal Tribunale di Arezzo, sez. distaccata di Sansepolcro del 10 febbraio 2004.

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Attribuzione alla polizia giudiziaria di un potere autonomo e superiore rispetto a quello riconosciuto alla autorità giudiziaria - Lesione del principio della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.

- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quiquies*, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, art. 13, commi secondo e terzo

Pag. 38

N. 422. Ordinanza del Tribunale di Messina del 10 gennaio 2004.

Ordinamento giudiziario - Spese di giustizia - Compenso agli ausiliari del magistrato - Opposizione al decreto di pagamento - Competenza del Tribunale in composizione monocratica, anziché collegiale - Eccesso di delega - In subordine: mancata determinazione, nella legge di delegazione, dell'oggetto e dei limiti della delega.

- Decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, art. 170, riprodotto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; legge 8 marzo 1999, n. 50, art. 7.
- Costituzione, art. 76

» 40

N. 423. Ordinanza del Giudice di pace di Benevento del 2 febbraio 2004.

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Contrasto con l'eguaglianza e la pari dignità dei cittadini di fronte alla legge - Discriminazione in danno dei soggetti non abbienti - Limitazione del diritto di questi ultimi ad agire in giudizio - Vanificazione dell'istituto del gratuito patrocinio.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis*, comma 3, introdotto dall'art. 4, comma 1-*septies*, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3 e 24

» 42

N. 424. Ordinanza del Giudice di pace di Cairo Montenotte del 3 febbraio 2004.

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Violazione del principio di uguaglianza - Contrasto con il compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli economici limitativi della libertà e dell'eguaglianza dei cittadini - Lesione del diritto di agire in giudizio.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis*, introdotto dall'art. 4, comma 1-*septies*, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3 e 24

» 44

N. 425. Ordinanza del Giudice di pace di Como del 20 gennaio 2004.

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Violazione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto alla tutela giurisdizionale - Discriminazione tra i cittadini in base alle condizioni economiche - Ingiustificata situazione di privilegio per la Pubblica Amministrazione.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis* [comma 3], introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito in legge, con modifiche, il d.l. 27 giugno 2003, n. 151.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 113

Pag. 46

N. 426. Ordinanza del Giudice di pace di Maniago del 2 febbraio 2004.

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Discriminazione fra soggetti abbienti e meno abbienti - Contrasto con il compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli economico-sociali limitativi della libertà e dell'eguaglianza dei cittadini - Compressione del diritto alla tutela giurisdizionale - Lesione della parità delle parti in giudizio - Ingiustificato trattamento di favore per la Pubblica Amministrazione.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis* [comma 3], introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito in legge, con modifiche, il d.l. 27 giugno 2003, n. 151.
- Costituzione, artt. 3 e 24

» 48

N. 427. Ordinanza del Giudice di pace di Lanciano del 26 febbraio 2004.

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Difetto di ragionevolezza - Disparità di trattamento fra soggetti abbienti e non abbienti - Contrasto con il compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli economico-sociali limitativi della libertà e dell'eguaglianza dei cittadini - Violazione del diritto di azione e difesa - Ingiustificato trattamento di favore per la Pubblica Amministrazione - Lesione della parità delle parti in giudizio - Compressione della tutela giurisdizionale contro gli atti amministrativi.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis*, introdotto dall'art. 1-*septies* della legge 1° agosto 2003, n. 214 [*recte* dall'art. 4, comma 1-*septies*, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214].
- Costituzione, artt. 3, 24 e 113

» 50

N. 428. Ordinanza del Giudice di pace di Catania del 9 febbraio 2004.

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Sostanziale reintroduzione della regola del *solve et repete* - Contrasto con il principio di eguaglianza - Lesione del diritto di agire in giudizio.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis*, comma 3, introdotto dall'art. 4, comma 1-*sexties*, della legge 1° agosto 2003, n. 214 [*recte*: introdotto dall'art. 4, comma 1-*septies*, d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214].
- Costituzione, artt. 3, 24 e 113

» 52

N. 429. Ordinanza del Giudice di pace di Castellammare di Stabia del 18 febbraio 2004.

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Possibilità che detta somma sia assegnata all'Amministrazione e prelevata (in tutto o in parte) in caso di rigetto del ricorso - Compressione del diritto alla tutela giurisdizionale - Lesione dei diritti di azione e difesa - Discriminazione in danno dei soggetti meno abbienti - Contrasto con i principi del contraddittorio e della parità delle parti in giudizio - Irragionevolezza.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. [385, *recte*] 285), art. 204-*bis*, commi 3 e 5, come modificato dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, di conversione del d.l. 27 giugno 2003, n. 151.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111

Pag. 54

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 38

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 5 marzo 2004
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Beni culturali ed ambientali - Beni demaniali di interesse archeologico - Norme della Regione Puglia - Disciplina delle funzioni amministrative in materia di tratturi - Previsione con legge regionale della formazione di un piano comunale dei tratturi e della regolamentazione delle aree tratturali di interesse archeologico da sottoporre all'approvazione della competente Soprintendenza archeologica - Previsione della possibilità per la Giunta Regionale, acquisito il parere favorevole della Soprintendenza archeologica, di autorizzare la realizzazione da parte di enti pubblici di opere pubbliche e di pubblico interesse nelle aree tratturali indicate e definite di interesse archeologico - Previsione della sanatoria delle opere abusivamente eseguite successivamente all'imposizione del vincolo archeologico, previo parere della Soprintendenza archeologica - Previsione della possibilità che i tronchi tratturali possano essere alienati a favore del soggetto utilizzatore, comunque possessore alla data di entrata in vigore della presente legge - Ricorso dello Stato - Denunciata trasformazione del potere autorizzatorio della Soprintendenza in mero potere consultivo - Denunciata invasione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dei beni culturali - Dedotta violazione dell'interesse unitario dello Stato circa la tutela, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale nazionale - Lesione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato - Lesione della competenza legislativa concorrente in materia di valorizzazione dei beni culturali.

- Legge della Regione Puglia 23 dicembre 2003, n. 29, artt. 2, comma 2 e 8, 3, comma 2 e 3, 4, comma 1, lett. b).
- Costituzione, artt. 9, 117, comma 2, lett. s), e l), e 118, nonché 117, comma 2, in relazione all'art. 2 del d.P.R. 7 settembre 2000, n. 283.

Ricorso del Presidente del consiglio dei ministri *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Puglia, in persona del presidente della giunta regionale *pro tempore*, per l'annullamento degli articoli 2, comma 2 e 8, 3, comma 2 e 3, 4, comma 1, lett. b), della legge regionale Puglia del 23 dicembre 2003, n. 29, recante «Disciplina delle funzioni amministrative in materia di tratturi», pubblicata nel B.U.R. della Regione Puglia n. 152 del 29 dicembre 2003, in relazione agli artt. 9, 117, comma 2, lett. s) e l), 118 Cost. nonché art. 2 del d.P.R. n. 283/2000, nonché dell'art. 117, comma 2, Cost. relativo alle materie di legislazione concorrente.

1. — La Regione Puglia con legge 23 dicembre 2003, n. 29 ha disciplinato le funzioni amministrative in materia di tratturi prevedendo la loro conservazione al demanio armentizio regionale di cui all'art. 1 della l.r. 9 giugno 1980, n. 67 e la inclusione nel «parco dei tratturi della Puglia».

La legge prevede: la formazione di un piano comunale dei tratturi (art. 2); la regolamentazione delle aree tratturali di interesse archeologico (art. 3) e delle aree tratturali prive di interesse archeologico (art. 4); la costituzione dell'ufficio demanio armentizio (art. 5); le norme finanziarie relative al reimpiego dei proventi dall'alienazione (art. 6).

2. — Prima di procedere all'esame puntuale delle disposizioni di legge che presentano profili di legittimità costituzionale giova evidenziare che la conservazione e la tutela dei tratturi riveste importanza notevolissima per la storia della cultura del nostro Paese, in quanto essi costituiscono la preziosa testimonianza di percorsi formati in epoca protostorica in relazione a forme di produzione economica e di conseguente assetto sociale basate sulla pastorizia. Tali strade sono perdurate nell'uso ininterrotto attraverso ogni successivo svolgimento storico, come risulta dalle testimonianze archeologiche, lungo il loro percorso, di insediamenti preromani, di centri urbani di

epoca romana, di abitati longobardi e normanni ed, infine, di centri tuttora esistenti i quali, fino ad epoca recente, hanno tratto dalla transumanza le loro fondamentali risorse economiche. Insomma, i tratturi sono un frammento di preistoria conservatosi pressoché intatto nel tempo ed anzi arricchitosi delle ulteriori stratificazioni storiche sedimentatesi, nel corso dei secoli, tanto da renderlo il più imponente monumento della storia economica e sociale dei territori dell'Appennino abruzzese-molisano e delle Pianure epule.

3. — La disciplina dei tratturi, qualificati come beni archeologici e soggetti alla tutela propria dei beni culturali, ai sensi del decreto legislativo n. 490/1999 e dei decreti ministeriali 15 giugno 1976, 20 marzo 1980 e 22 dicembre 1983, rientra nella competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. s), Cost.

La legge regionale 23 dicembre 2003 n. 29 è invasiva di tale competenza nelle disposizioni sotto specificate.

4. — L'art. 2 della legge regionale prevede che sul piano comunale dei tratturi, da redigersi obbligatoriamente al fine di regolare (con disposizioni aventi valenza urbanistica e carattere di variante rispetto allo strumento urbanistico vigente) l'utilizzazione delle aree tratturali, la soprintendenza archeologica competente per territorio e preposta alla tutela del vincolo archeologico insistente sulle medesime aree sia chiamata ad esprimere un mero parere (peraltro da rendersi in sede di conferenza dei servizi: v. commi 5 e 7 dell'articolo medesimo) in merito alla divisata utilizzazione di dette aree (commi 2 e 8) l'utilizzazione può spingersi fino alla sottrazione di parte di esse a regime di tutela loro imposto e alla successiva alienazione o destinazione ad altri fini pubblici non meglio precisati, a parte la destinazione a strade.

In attuazione dell'art. 9 Cost. e in coerenza con le attribuzioni di cui all'art. 117, comma 2, lett. s) Cost., l'esercizio della tutela costituisce prerogativa dello Stato e può essere oggetto di intesa e coordinamento con le Regioni solo entro i limiti eventualmente fissati dalla legge statale (art. 118, comma 3, Cost.).

Ciò posto, l'assetto vigente della tutela dei tratturi, come determinatosi per effetto delle leggi di tutela e dei conseguenti provvedimenti è il seguente.

I tratturi sono stati dichiarati di interesse archeologico, sulla base della legge n. 1089/1939 (ora decreto legislativo n. 490/1999) con i decreti ministeriali 15 giugno 1976, 20 marzo 1980 e 22 dicembre 1983.

In quanto beni archeologici, le aree tratturali costituiscono beni demaniali, ai sensi degli artt. 822 e 824 codice civile e sono inalienabili per effetto del disposto dell'art. 2 del d.P.R. 7 settembre 2000, n. 283.

Fatti salvi i tratturi ricadenti nel demanio statale, per gli altri suoli tratturali ricadenti nel demanio degli enti locali, a detti enti è riconosciuta la facoltà di provvedere alla perimetrazione delle aree interessate dai percorsi dei tratturi e di ricomprendere le aree prossime ai centri urbani o già urbanizzate in un Piano comunale quadro-tratturi, da sottoporre all'approvazione della competente Soprintendenza archeologica.

Rispetto a tale assetto i commi 2 ed 8 della legge regionale n. 29 del 2003 realizza le seguenti soluzioni di continuità: il piano comunale dei tratturi può prevedere la destinazione «a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico» di aree tratturali anche non contigue a centri abitati o già manomesse dall'intervento dell'uomo; il potere autorizzatorio della Soprintendenza viene ridotto a mero potere consultivo; il piano può prevedere anche la vendita a privati di tali beni demaniali, riconoscendo in tal caso alla soprintendenza la sola possibilità di esprimere un parere.

La norma si pone in contrasto con gli artt. 9 e 117, comma 2, lett. s), Cost., in quanto può determinare una utilizzazione delle aree tratturali in deroga al regime di tutela loro imposto ed una conseguente successiva alienazione o destinazione ad altri fini pubblici non precisati. Inoltre, l'esercizio della tutela è prerogativa dello Stato e può essere oggetto di intesa e coordinamento con le regioni solo entro i limiti fissati dalla legge statale, che nel caso è stata violata con l'effetto che la disposizione risulta in contrasto anche con l'art. 118, comma 3, Cost.

5. — L'art. 3, comma 2, dispone che la «giunta regionale, acquisito il parere favorevole della soprintendenza archeologica, può autorizzare la realizzazione da parte di enti pubblici di opere pubbliche e di pubblico interesse» nelle aree tratturali indicati all'art. 2, comma 2, lett. a), e definite «di interesse archeologico».

L'assetto vigente in materia di tutela di beni archeologici è di diretta derivazione costituzionale, ed esso prevede che la Soprintendenza archeologica ha un potere di approvazione dei progetti «delle opere di qualunque genere» da eseguirsi in area vincolata e non rientranti nei casi sottoposti ad autorizzazione del Ministero (artt. 21 e 23 del decreto legislativo n. 490/1999).

Il predetto assetto di tutela comporta inoltre che le aree tratturali sono sottoposte, in quanto zone di interesse archeologiche, anche a vincolo paesaggistico *ope legis*, ai sensi dell'art. 146, comma 1, lett. *m*), del testo unico. Pure tale vincolo impone l'obbligo di acquisire una preventiva autorizzazione per la manomissione del bene vincolato, ai sensi dell'art. 151 t.u. e secondo la procedura ivi indicata.

La disposizione viola gli artt. 9, 117, comma 2, lett. *s*), e 118 Cost.

6. — L'art. 3, comma 3, della legge regionale consente la sanatoria delle opere abusivamente eseguite successivamente all'imposizione del vincolo archeologico, previo parere della Soprintendenza archeologica.

In base alla normativa vigente la sottoposizione dell'area tratturale anche al vincolo paesaggistico *ex art.* 146, comma 1, lett. *m*), impone l'applicazione dell'art. 151 t.u. e, dunque, il rilascio dell'autorizzazione sottoposta a successivo controllo di legittimità da parte della competente soprintendenza. Inoltre, la sanatoria di abusi edilizi comporta il venir meno delle sanzioni collegate all'abuso e, dunque, coinvolge anche la materia penale, di esclusiva competenza statale.

La norma contrasta con l'art. 117, comma 2, lett. *s*) ed 1), Cost., potendo la sanatoria comportare il venir meno delle sanzioni penali collegate all'abuso.

7. — L'art. 4, comma 1, lett. *b*), legge regionale prevede la possibilità che i tronchi tratturali possano essere alienati «a favore del soggetto utilizzatore, comunque possessore alla data di entrata in vigore della presente legge».

Ciò è in palese contrasto con l'art. 2 d.P.R. n. 283/2000 da ritenere norma interposta.

Detta norma dispone, invero, l'inalienabilità dei beni archeologici, consentendone solo il trasferimento da uno ad altro soggetto titolare di demanio.

8. — Se le norme sopra richiamate fossero interpretate come norme di valorizzazione, con la conseguente applicazione dell'art. 117, comma 2, Cost. relativo alle materie di legislazione concorrente, dovrebbero ritenersi, comunque, illegittime in quanto si pongono in contrasto con l'art. 97 t.u., secondo il quale gli interventi di valorizzazione sono comunque soggetti alle disposizioni di tutela, e tale norma è da considerare principio fondamentale alla competenza dello Stato.

P. Q. M.

Si chiede la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 2, comma 2 e 8, 3, comma 2 e 3, 4, comma 1, lett. b), della legge regionale Puglia del 23 dicembre 2003, n. 29, recante «Disciplina delle funzioni amministrative in materia di tratturi», pubblicata nel B.U.R. della Regione Puglia n. 152 del 29 dicembre 2003, in relazione agli artt. 9, 117, comma 2, lett. s) e 1), 118 Cost. nonché art. 2 del d.P.R. n. 283/2000, nonché dell'art. 117, comma 2, Cost. relativo alle materie di legislazione concorrente.

Roma, addì 25 febbraio 2004

AVVOCATO DELLO STATO: Maurizio FIORILLI

NN. da 410 a 412

Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — emesse rispettivamente il 19 gennaio, il 10 e il 13 febbraio 2004 dal g.i.p. del Tribunale di Saluzzo nei procedimenti penali a carico di Fekri Aziz (r.o. n. 410/2004); Khribchi Abdelhakim ed altro (r.o. n. 411/2004); Fadlane Mohcine (r.o. n. 412/2004).

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato analoghe o più gravi - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quiquies*, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo.

IL TRIBUNALE

All'esito della udienza di convalida dell'arresto e contestuale giudizio direttissimo nei confronti di: Fekri Aziz, nato ad Hattan Khouribga (Marocco) il 17 dicembre 1975, residente a Paesana in Via Barge s.n. difeso dall'avv. Corrado Sogno di Saluzzo nominato di ufficio ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p. in sostituzione dell'avv. Roberto Preve del foro di Torino, difensore nominato di fiducia oggi non comparso, imputato per il reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, d.lgs. n. 286/1998, per essersi trattenuto senza giustificato motivo nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di abbandonare il territorio nazionale emesso dal Questore di Torino il 16 agosto 2003 ai sensi dell'art. 14, comma 5-*bis*, d.lgs. n. 286/1998, notificatogli lo stesso 16 agosto 2003, accertato in Saluzzo il 12 gennaio 2004;

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Il giorno 12 gennaio 2004 una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo operativo di Saluzzo effettuava in Moretta un controllo della persona di Fekri Aziz, nel corso del quale emergeva che al medesimo in data 16 agosto 2003, in esecuzione del decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Torino, era stato impartito dal Questore di Torino l'ordine di abbandonare il territorio dello Stato ai sensi dell'art. 14, comma 5-*bis*, del d.lgs. n. 286/1998.

Acquisita prova della regolarità della notifica del predetto ordine, i militari procedevano all'arresto del Fekri Aziz nella flagranza del reato sopra rubricato, come obbligatoriamente previsto al comma 5-*quiquies* della norma sopra indicata.

Il p.m. disponeva la immediata liberazione dell'indagato ai sensi dell'art. 121 disp. att. c.p.p., formulando istanza per la convalida dell'arresto come sopra effettuato.

All'udienza di convalida il difensore ha chiesto sollevarsi eccezione di incostituzionalità dell'art. 14, comma 5-*quiquies*, d.lgs. n. 286/1998, laddove impone l'arresto anche per reati quali quello contestato all'odierno indagato, per contrasto con gli artt. 3 e 13 Cost.

Preliminare ad ogni valutazione in ordine al reato contestato si pone la decisione sulla chiesta convalida, in ordine alla quale la difesa del Fekri ha sollevato eccezione di incostituzionalità per contrasto dell'art. 14 comma 5 della legge n. 286/1998 con gli artt. 3, 13 e 24 Costituzione.

Dubita in effetti il giudice scrivente di poter convalidare l'arresto, rilevando la non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale del disposto di cui all'art. 14, comma 5-*quiquies*, d.lgs. n. 286/1998 (come modificato dalla legge n. 189/2002), in relazione alle norme costituzionali e per i motivi di seguito specificati.

Violazione dell'art. 3 Cost.

Nel nostro ordinamento l'arresto obbligatorio in flagranza di reato è previsto dall'art. 380 c.p.p. in correlazione a due categorie di reati: a) genericamente per tutti i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti; b) per una serie di reati specificamente elencati i quali, pur essendo puniti con una pena detentiva inferiore, sono manifestazione,

nella valutazione del legislatore, di una spiccata pericolosità sociale. Può dunque affermarsi che l'obbligatorietà dell'arresto è correlata a reati che hanno natura di delitti (e quindi sono caratterizzati dall'elemento psicologico del dolo) e che rappresentano un grave attentato ai valori e agli interessi giuridici sociali.

L'art. 14, comma 5-*quinqüies*, d.lgs. n. 286/1998 (dopo la modifica apportata dalla legge n. 189/2002) ha introdotto l'arresto obbligatorio anche per un reato — quale quello di cui all'imputazione — che:

nella stessa valutazione del legislatore è di modesta gravità, tanto da essere punito con l'arresto da sei mesi a un anno;

è un reato contravvenzionale, punito pertanto anche a titolo di mera colpa.

Queste due caratteristiche allontanano, a giudizio del remittente, la fattispecie incriminatrice in esame da tutte le altre ipotesi per le quali è stabilito l'arresto obbligatorio, avvicinandola invece alle numerosissime contravvenzioni per le quali è escluso non solo l'obbligo, ma anche la facoltà di procedere all'arresto in flagranza.

È dunque indubitabile che la norma in oggetto introduca, per l'autore del reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, un trattamento diverso — e ben più afflittivo — da quello previsto per tutti gli altri autori di reati contravvenzionali, anche più gravi, equiparando invece la sua posizione processuale e sostanziale a quella degli autori di gravi delitti contemplati dall'art. 380 c.p.p.

Tale disparità di trattamento risulta inoltre confermata dal confronto della norma incriminata con l'altra ipotesi di arresto per contravvenzione introdotto dalla legge n. 189/2002; l'art. 13, tredicesimo comma, punisce con la medesima pena (arresto da sei mesi a un anno) lo straniero espulso che trasgredisca al divieto di rientrare nel territorio dello Stato in difetto di speciale autorizzazione del Ministro dell'interno; ebbene in questo senso, caratterizzato da un più forte elemento soggettivo e punito con la medesima sanzione penale, l'arresto è soltanto facoltativo.

Se dunque è vero che spetta al legislatore stabilire i casi in cui è imprescindibile incidere sulla libertà personale dell'imputato, è ugualmente vero che la nuova ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza rappresenta un elemento di rottura del sistema normativo che si ritiene debba conservare una sua coerenza intrinseca al fine di salvaguardare il principio costituzionale di eguaglianza che esige un trattamento non discriminatorio di situazioni omogenee.

Violazione dell'art. 13, terzo comma Cost.

Poiché la previsione dell'arresto obbligatorio in flagranza incide, comprimendola, la libertà personale di un individuo, deve ritenersi che la sua legittimità vada confrontata anche e soprattutto con la disposizione costituzionale che detta i parametri da rispettare nell'adozione di provvedimenti provvisori in tema appunto di libertà personale.

Con la disposizione di cui all'art. 13, terzo comma della Costituzione, si è dettato un reciso e chiarissimo limite alla discrezionalità del legislatore ordinario, stabilendo che l'intervento degli organi di P.S. sia giustificato dalla ricorrenza di «casi eccezionali di necessità ed urgenza».

Orbene, l'arresto obbligatorio in flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, del d.lgs. n. 286/1998, tenuto conto della complessiva disciplina processuale e sostanziale, si presenta non solo estraneo alla categoria dei «casi eccezionali di necessità ed urgenza», ma del tutto inutile.

È palese come l'istituto dell'arresto in flagranza è caratterizzato (anche) da una evidente finalità anticipatoria degli effetti della applicazione, da parte del giudice, di una misura cautelare coercitiva: ciò emerge con chiarezza dal disposto dell'art. 391 comma 5 c.p.p. che consente al giudice della convalida l'applicazione di misure coercitive anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli artt. 274, primo comma, lettera c) e 280 c.p.p. Orbene, nel caso in esame questa finalità difetta del tutto: non vi è infatti alcuna norma come evidenziato nel caso di specie in udienza anche dal p.m. — che consenta al giudice, dopo la convalida dell'arresto, di applicare una misura cautelare; dunque, il sistema delineato dal legislatore comporta che all'arresto obbligatorio in flagranza per il reato in questione consegue pur sempre e necessariamente la liberazione dell'arrestato o da parte del g.i.p. o del giudice della direttissima all'esito della fase di convalida dell'arresto oppure, se non ancora prima dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 121 disp. att. c.p.p.

L'utilità dell'arresto in flagranza in tali ipotesi di reato non può essere giustificato altrimenti:

non con la esigenza di procedere immediatamente a giudizio direttissimo: la previsione di un processo rapido nel quale all'arresto segua il processo, la condanna, l'espulsione e l'accompagnamento alla frontiera è incompatibile con il sistema processuale che consente all'arrestato, dopo la convalida, di ottenere un termine a difesa e gli dà diritto di lasciare l'aula libero nella persona e di presentare nelle successive udienze ogni prova a sostegno della sussistenza di un giustificato motivo alla inottemperanza all'ordine del questore; per altro verso, deve evidenziarsi che non è necessario l'arresto in flagranza per poter procedere con il rito direttissimo, essendo sufficiente una situazione di particolare evidenza della prova (art. 449, 450 c.p.p.);

non con l'esigenza di garantire con l'arresto la successiva esecuzione della espulsione con accompagnamento alla frontiera: premesso infatti che l'autorità amministrativa può sempre, autonomamente dalla autorità giudiziaria, eseguire l'espulsione coattivamente e che può fare affidamento su un periodo di complessivi 60 giorni per risolvere le difficoltà pratiche che si interpongano alla esecuzione coattiva, è evidentemente utopistico pensare che l'arresto in flagranza faciliti la procedura: se la polizia è in grado di eseguire l'espulsione al momento dell'arresto dello straniero la miglior soluzione sarebbe eseguirla subito senza dover mettere l'arrestato a disposizione del p.m. e del giudice: se non è in grado per difficoltà oggettive di procedervi al momento dell'arresto certamente non lo sarà neppure dopo 48 ore.

In conclusione, ritiene il remittente che non siano ravvisabili nella fattispecie in esame gli estremi costituzionalmente previsti per una limitazione della libertà personale, dimostrandosi l'arresto in flagranza una previsione sostanzialmente inutile perché priva di finalità processuali e sostanziali e non giustificata dalla ricorrenza di un caso eccezionale di necessità o urgenza.

La questione di legittimità costituzionale appare inoltre rilevante, essendo evidente che la valutazione in ordine alla legittimità o meno dell'operato della p.g. ai fini della convalida dell'arresto precede ogni altra valutazione nel merito.

P. Q. M.

Vista la legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinques, d.lgs. n. 286/1998 — come modificato dalla legge n. 189/2002 — nella parte in cui prevede che per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, sia obbligatorio l'arresto in flagranza dell'autore del fatto, per violazione degli articoli 3 e 13, terzo comma, Costituzione;

Sospende il giudizio di convalida sin visto l'esito del giudizio incidentale di legittimità;

Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale in Roma;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Saluzzo, addì 19 gennaio 2004.

Il giudice: POCHETTINO

N. 413

*Ordinanza del 20 gennaio 2004 emessa dal Tribunale di Milano, sezione distaccata di Cassano D'adda
nel procedimento penale a carico di Barragan Babon Claudia Raquel*

Straniero - Espulsione amministrativa - Trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Permanenza nel territorio dello Stato dello straniero già espulso, perché in violazione dell'ordine di allontanamento - Previsione per tali reati dell'arresto obbligatorio in flagranza - Insussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale misura - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato analoghe o più gravi.

- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo.

IL TRIBUNALE

Provvedendo sull'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dalla difesa ai sensi degli articoli 3, 13, 27 Cost. in relazione all'art. 14, comma 5-*quinquies* del d.lgs. n. 286/1998 introdotto dalla legge n. 189/2002 nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio dell'indagato in flagranza di reato;

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Barragan Babon Claudia Raquel è stata tratta in arresto in data 27 novembre 2003 in flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, del d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002 e presentata in data odierna davanti a questo giudice per il giudizio di convalida, a seguito di contestata inottemperanza all'ordine di lasciare il territorio dello Stato impartita al primo con provvedimento del Questore di Milano notificato in data 26 gennaio 2003.

In sede di udienza il p.m. ha richiesto la convalida dell'arresto trattandosi di arresto obbligatorio, mentre la difesa ha eccepito l'incostituzionalità dell'obbligatorietà dell'arresto medesimo, richiamando i principi sanciti dall'art. 13 della Costituzione in tema di imposizione di misure restrittive della libertà personale.

Il terzo comma dell'art. 13 Cost. prevede che «solo in caso di necessità e di urgenza ... l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori ...» di carattere restrittivo della libertà personale da sottoporsi al giudizio di convalida.

L'art. 14, comma 5-*quinquies*, della cui legittimità costituzionale si discute prevede l'arresto in flagranza per un reato contravvenzionale che pare assolutamente eccezionale rispetto alla disciplina ordinaria della materia (art. 380 e 381 c.p.p.), così estendendo la possibilità di intervento coercitivo d'urgenza ad una situazione di fatto reputata dallo stesso legislatore del tutto difforme e meno grave di tutte le altre ipotesi già previste dalla legge.

Alla fattispecie di reato in contestazione non risulta applicabile, d'altra parte, alcuna misura cautelare: conseguentemente, se il terzo comma, dell'art. 13 della Costituzione configura il potere di iniziativa dell'autorità di pubblica sicurezza in materia come una forma eccezionale di «anticipazione» dell'intervento del giudice, nel caso di specie parrebbe invece prospettarsi un'ipotesi di attribuzione diretta alle autorità di polizia di un autonomo potere di coercizione (potendo privare l'arrestato della libertà personale per un tempo che arriva fino a quarantotto ore), soggetto sì al successivo controllo giurisdizionale ma che non prevede alcun potere coercitivo in capo al giudice (unico soggetto cui la Costituzione attribuisce il potere di incidere sulla libertà delle persone).

Deve inoltre rilevarsi che l'art. 121 disp. att. del codice di procedura penale stabilisce al suo primo comma che «il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato ... sia posto immediatamente in libertà quando ritiene di non dover richiedere l'applicazione di misure coercitive», con la conseguenza che appare quantomeno illogico prevedere l'arresto obbligatorio per una fattispecie contravvenzionale la cui sanzione non consente misure coercitive e per la quale lo stesso p.m. potrebbe, e ad avviso di questo giudice dovrebbe, disporre l'immediata scarcerazione.

Più in particolare, in relazione alla specifica previsione di obbligatorietà dell'arresto, va sottolineata l'evidente disparità di trattamento sussistente tra il reato in esame e quello previsto dai commi 13, 13-bis e 13-ter dell'art. 13 della stessa legge, in cui si prevedono ipotesi di arresto meramente facoltativo in ipotesi analoghe a quella in esame e addirittura in una ipotesi (comma 13-bis) sanzionata come delitto con una pena da uno a quattro anni di reclusione per la quale sarebbero applicabili misure cautelari: anche sotto tale profilo la norma qui all'esame non appare rispettosa dei limiti di stretta necessità previsti dall'art. 13, terzo comma Cost. e del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost.,

Per tali motivi ritiene questo giudice che sussistano seri dubbi di legittimità costituzionale della norma esaminata con riferimento alla previsione di un potere-dovere di arresto in flagranza di reato per un fatto che non consente l'applicazione di alcuna misura cautelare, e comunque rispetto alla configurazione di tale potere come «obbligatorio».

Ne consegue la necessità di sospendere il procedimento per le valutazioni della Corte costituzionale e di rimettere immediatamente in libertà l'indagata in mancanza di titolo detentivo, non avendo chiesto il p.m. alcuna misura cautelare, non prevista dalla legge per il caso di specie. Sussistono i presupposti per concedere il nulla osta all'espulsione dell'arrestata.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23, legge n. 87/1953

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies del d.lgs. n. 286/1998 introdotto dalla legge n. 189/2002, nella parte in cui prevede, per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater, l'arresto obbligatorio dell'autore del fatto, per violazione degli articoli 3 e 13, terzo comma della Costituzione nei termini espressi in motivazione.

Dispone l'immediata remissione in libertà dell'indagata.

Concede il nulla osta all'espulsione della medesima dal territorio dello Stato.

Sospende il presente procedimento e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Manda alla cancelleria di notificare il presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei ministri e di darne comunicazione ai Presidenti del Senato e della Camera.

Cassano d'Adda, 20 gennaio 2004.

Il giudice: MANFREDINI

N. 414

*Ordinanza del 3 dicembre 2003 emessa dal g.i.p. del Tribunale di Prato
nel procedimento penale a carico di Dukali Kamal*

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Incongruità della normativa censurata - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 13, comma terzo.

IL TRIBUNALE

A parziale scioglimento della riserva formulata in esito all'udienza di convalida tenutasi il 2 dicembre 2003 nell'ambito del procedimento indicato in epigrafe, a carico di Dukali Kamal, nato in Algeria il 18 luglio 1985, domiciliato in Prato, presso lo studio del difensore di fiducia, avv. Gabriele Terranova, indagato per il reato previsto e punito dall'art. 14, comma V-*ter*, d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002, perché, essendo stato raggiunto da un ordine del Questore di Prato del 1° agosto 2003 e notificatogli in pari data, di lasciare il territorio italiano nel termine di giorni 5, non vi ottemperava; accertato in Prato, il 23 novembre 2003;

Ha emesso la seguente ordinanza.

FATTO E DIRITTO

Dukali Kamal è stato tratto in arresto dal personale della Questura di Prato data 23 novembre 2003 in relazione al reato previsto dall'art. 14 comma 5-*ter* della legge 30 luglio 2002, n. 189. Il pubblico ministero, dopo aver disposto la liberazione dell'indagato, ha richiesto la convalida dell'arresto in data 29 novembre 2003. L'indagato non si è presentato all'udienza, ma risulta aver ricevuto regolare notifica dell'avviso di fissazione della stessa nel domicilio eletto (lo studio del difensore). Dagli atti risulta che in data 1° agosto 2003 il Questore di Prato, preso atto che il Dukali era stato raggiunto dall'ordine di espulsione del Prefetto di Prato, emesso in pari data, ordinava all'uomo di lasciare l'Italia nei cinque giorni, ordine al quale egli non ottemperava;

Premesso dunque che la fattispecie è riconducibile a quella prevista dall'art. 14, comma 5-*ter*, del citato decreto legislativo, deve affrontarsi la questione della legittimità costituzionale della norma che impone il provvedimento restrittivo sulla cui convalida si è chiamati a decidere, questione del resto sollecitata dallo stesso difensore.

L'art. 14, comma 5-*quinquies* della legge citata prevede che, per i fatti di cui ai commi 5-*ter* e 5-*quater* l'arresto dell'autore del fatto sia obbligatorio in flagranza di reato e che si proceda con rito direttissimo.

Tale disciplina, applicabile al caso di specie e rilevante ai fini della decisione sulla convalida dell'arresto — giacché, difettando la norma di copertura, l'operata restrizione della libertà personale sarebbe sfornita di titolo giuridico e non potrebbe superare il vaglio di questo giudice — effettivamente non si sottrae al dubbio di legittimità costituzionale, in relazione ai parametri costituzionali e per le ragioni che seguono.

Violazione dell'art. 13, comma 3 Cost.

La possibilità di derogare alla regola generale dettata dal secondo comma dell'art. 13, che impone il preventivo intervento dell'autorità giudiziaria in materia di restrizione della libertà personale, si collega, alla stregua dell'art. 13, comma 3 Cost., alla verifica della sussistenza di «casi eccezionali di necessità e urgenza» (di recente, si veda Corte cost. n. 503/1989).

Gli estremi della necessità e dell'urgenza, secondo le indicazioni della Corte costituzionale, possono essere considerati in relazione all'esigenza di acquisizione e di conservazione delle prove (Corte cost. 3/1972; 79/1982) nonché all'assoggettabilità dell'arrestato a giudizio direttissimo (Corte cost. 126/1972; 173/1971), finalità tutte perseguibili attraverso l'immediato intervento dell'autorità di polizia in temporanea vece dell'autorità giudiziaria.

Tali esigenze sono, per un verso, insussistenti, per altro verso, legate ad un quadro normativo radicalmente mutato.

Non sono, in effetti, ragionevolmente configurabili esigenze probatorie in relazione al fatto illecito commesso dallo straniero che, nonostante l'espulsione, sia rientrato nel territorio dello Stato e destinate ad essere soddisfatte nel breve lasso di tempo che deve intercorrere tra l'arresto e l'immediata liberazione imposta dall'art. 121 disp. att. c.p.p.

Quanto alla connessione tra arresto e giudizio direttissimo, va rilevato che sino all'entrata in vigore del nuovo c.p.p., l'ipotesi normale era quella del giudizio direttissimo nei confronti di imputato *in vinculis*: art. 502 c.p.p. Ciò era tanto vero che il primo comma dell'art. 502 disponeva che, qualora il tribunale non fosse attualmente impegnato in udienza penale, il Procuratore della Repubblica disponeva perché l'arresto fosse mantenuto. Con l'introduzione del terzo comma dell'art. 502 c.p.p. 1930, ad opera dell'art. 17 della legge 12 agosto 1982, n. 532, che prevede l'applicabilità del giudizio direttissimo anche al caso in cui l'arrestato, dopo essere stato presentato all'udienza, fosse stato liberato ai sensi dell'art. 263-ter, il sistema non venne completamente scardinato, in quanto, come reso palese dalla lettera della norma comunque era necessario che l'imputato fosse stato presentato all'udienza prima della liberazione ad opera del tribunale della libertà. Soltanto nei casi, definiti atipici, di giudizio direttissimo previsti dalle leggi speciali, l'imputato non era in stato di arresto.

In definitiva, esisteva ordinariamente uno stretto collegamento tra arresto e giudizio direttissimo.

Il vigente codice di rito ha scisso i due momenti, imponendo al p.m., pur in presenza dei presupposti per procedere al giudizio direttissimo, di disporre l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato, quando ritiene di non dovere richiedere l'applicazione di misure coercitive (art. 121 disp. att. c.p.p.).

Non casualmente, con previsione innovativa, l'art. 450, comma 2 c.p.p. contempla espressamente la possibilità di celebrare il giudizio direttissimo nei confronti dell'imputato libero.

In astratto, nulla esclude, s'intende, che il legislatore, in specifici settori, possa reintrodurre un arresto strumentale alla celebrazione di un giudizio direttissimo, altrimenti difficilmente realizzabile nei confronti di soggetti che, ove non ristretti, potrebbero agevolmente far perdere le proprie tracce. Ma tale obiettivo, ove pure intuibile nelle intenzioni del legislatore che ha emanato le norme che ne occupano, non si è tradotto in atto, in quanto le innovazioni normative del 2002, non hanno alterato la struttura portante del codice di procedura penale, con la conseguenza che il p.m. al quale l'esecuzione dell'arresto va comunicata immediatamente (art. 386, comma 1 c.p.p.) e a disposizione del quale l'arrestato deve essere posto al più presto e comunque non oltre le ventiquattro ore (art. 386, comma 3 c.p.p.), ha l'obbligo di disporre l'immediata liberazione, con la conseguenza che, solo disattendendo il chiaro precetto normativo dell'art. 121 disp. att. c.p.p., è possibile celebrare un giudizio direttissimo nei confronti di un imputato per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, della legge 30 luglio 2002, n. 189, ristretto nella propria libertà.

Se così è, deve escludersi che la misura dell'arresto sia sorretta dal nesso di strumentalità rispetto alla celebrazione del giudizio direttissimo.

Le considerazioni sovra esposte rivelano, inoltre, che la misura dell'arresto non è funzionale neppure all'esecuzione di una nuova espulsione prevista dall'art. 14, comma 5-ter, legge citata. Tale conclusione riposa sulla mancata previsione di qualunque meccanismo di coordinamento fra le iniziative dell'autorità amministrativa chiamata a disporre e a dare attuazione all'espulsione e l'autorità giudiziaria, investita del giudizio sulla convalida dell'arresto e, ancor prima, del dovere di porre immediatamente in libertà l'arrestato nei confronti del quale non sia, come nella specie, possibile richiedere fondatamente l'applicazione di misure coercitive.

Va aggiunto che, assente nella struttura normativa, l'indicato coordinamento non può realizzarsi, di fatto, attraverso la mancata adozione del provvedimento imposto dall'art. 121 disp. att. c.p.p. sino al giudizio di convalida, in quanto ciò si tradurrebbe nell'ingiustificata disapplicazione di una norma vigente posta a presidio di un fondamentale diritto di libertà.

Né è ragionevolmente pensabile che, nel brevissimo lasso di tempo imposto al p.m. per porre in libertà l'arrestato, possano essere adottati i provvedimenti con i quali si dispone che quest'ultimo sia accompagnato immediatamente alla frontiera o sia trattenuto presso un centro di permanenza.

Difetta, pertanto, in radice il requisito della necessità dell'arresto rispetto a qualunque obiettivo di rilevanza pubblicistica tale da giustificare la sia pur temporalmente limitata restrizione della libertà personale.

Proprio il limite di pena previsto, inidoneo a giustificare l'adozione di qualunque misura coercitiva, ai sensi dell'art. 280 c.p.p., dimostra, infatti, il limitato rilievo che, nell'intendimento del legislatore, il fatto, di per sé considerato, riveste in termini di tutela della collettività (e, infatti, proprio la reiterazione della condotta, giustifica il ben più elevato limite di pena di cui all'art. 14, comma 5-quater, legge 30 luglio 2002, n. 189).

Violazione degli artt. 2 e 3 della Cost.

La normativa contestata appare finalizzata a conseguire l'effettiva espulsione dello straniero dal territorio italiano ed è del tutto incongrua la previsione di un meccanismo repressivo, il quale opera soltanto nei confronti del cittadino straniero, dotato di sanzione penale giacché lo stesso obiettivo sarebbe stato raggiungibile utilizzando il solo strumento amministrativo, quindi senza far ricorso alla privazione della libertà personale, sia pur per un periodo brevissimo.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies della legge 30 luglio 2002, n. 189, in relazione agli artt. 2, 3 e 13, comma 3 Cost.;

Dispone la sospensione del presente procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone, altresì, che a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Visti gli artt. 13 e 14, d.lgs. n. 286/1998, dichiara che nulla osta all'espulsione del Dukali dal territorio nazionale.

Prato, addì 3 dicembre 2003

Il giudice: MONETI

04C0578

N. 415

*Ordinanza del 3 dicembre 2003 emessa dal g.i.p. del Tribunale di Prato
nel procedimento penale a carico di Nazrdine Aziz*

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Incongruità della normativa censurata - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 13, comma terzo.

IL TRIBUNALE

A parziale scioglimento della riserva formulata in esito all'udienza di convalida tenutasi il 2 dicembre 2003 nell'ambito del procedimento indicato in epigrafe, a carico di Nazrdine Aziz, nato in Iraq il 18 settembre 1979, domiciliato in Prato, presso lo studio del difensore di fiducia, avv. Massimiliano Tesi, indagato per il reato previsto e punito dall'art. 14, comma V-*ter*, d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002, perché, essendo stato raggiunto da un ordine del Questore di Prato del 21 ottobre 2003 e notificatogli in pari data, di lasciare il territorio italiano nel termine di giorni 5, non vi ottemperava; accertato in Prato, il 18 novembre 2003;

Ha emesso la seguente ordinanza.

FATTO E DIRITTO

Nazrdine Aziz è stato tratto in arresto dal personale della Questura di Prato data 18 novembre 2003 in relazione al reato previsto dall'art. 14, comma 5-*ter* della legge 30 luglio 2002, n. 189. Il pubblico ministero, dopo aver disposto la liberazione dell'indagato, ha richiesto la convalida dell'arresto in data 26 novembre 2003. L'indagato non si è presentato all'udienza, ma risulta aver ricevuto regolare notifica dell'avviso di fissazione della stessa nel domicilio eletto (lo studio del difensore). Dagli atti risulta che in data 21 ottobre 2003 il Questore di Prato, preso atto che il Nazrdine era stato raggiunto dall'ordine di espulsione del Prefetto Prato, emesso in pari data, ordinava all'uomo di lasciare l'Italia nei cinque giorni, ordine al quale egli non ottemperava;

Premesso dunque che la fattispecie è riconducibile a quella prevista dall'art. 14, comma 5-*ter*, del citato decreto legislativo, deve affrontarsi la questione della legittimità costituzionale della norma che impone il provvedimento restrittivo sulla cui convalida si è chiamati a decidere, questione del resto sollecitata dallo stesso difensore.

L'art. 14, comma 5-*quinques* della legge citata prevede che, per i fatti di cui ai commi 5-*ter* e 5-*quater* l'arresto dell'autore del fatto sia obbligatorio in flagranza di reato e che si proceda con rito direttissimo.

Tale disciplina, applicabile al caso di specie e rilevante ai fini della decisione sulla convalida dell'arresto — giacché, difettando la norma di copertura, l'operata restrizione della libertà personale sarebbe sfornita di titolo giuridico e non potrebbe superare il vaglio di questo giudice — effettivamente non si sottrae al dubbio di legittimità costituzionale, in relazione ai parametri costituzionali e per le ragioni che seguono.

Violazione dell'art. 13, comma 3 Cost.

La possibilità di derogare alla regola generale dettata dal secondo comma dell'art. 13, che impone il preventivo intervento dell'autorità giudiziaria in materia di restrizione della libertà personale, si collega, alla stregua dell'art. 13, comma 3 Cost., alla verifica della sussistenza di «casi eccezionali di necessità e urgenza» (di recente, si veda Corte cost. n. 503/1989).

Gli estremi della necessità e dell'urgenza, secondo le indicazioni della Corte costituzionale, possono essere considerati in relazione all'esigenza di acquisizione e di conservazione delle prove (Corte cost. 3/1972; 79/1982) nonché all'assoggettabilità dell'arrestato a giudizio direttissimo (Corte cost. 126/1972; 173/1971), finalità tutte perseguibili attraverso l'immediato intervento dell'autorità di polizia in temporanea vece dell'autorità giudiziaria.

Tali esigenze sono, per un verso, insussistenti, per altro verso, legate ad un quadro normativo radicalmente mutato.

Non sono, in effetti, ragionevolmente configurabili esigenze probatorie in relazione al fatto illecito commesso dallo straniero che, nonostante l'espulsione, sia rientrato nel territorio dello Stato e destinate ad essere soddisfatte nel breve lasso di tempo che deve intercorrere tra l'arresto e l'immediata liberazione imposta dall'art. 121 disp. att. c.p.p.

Quanto alla connessione tra arresto e giudizio direttissimo, va rilevato che sino all'entrata in vigore del nuovo c.p.p., l'ipotesi normale era quella del giudizio direttissimo nei confronti di imputato *in vinculis*: art. 502 c.p.p. Ciò era tanto vero che il primo comma dell'art. 502 disponeva che, qualora il tribunale non fosse attualmente impegnato in udienza penale, il Procuratore della Repubblica disponeva perché l'arresto fosse mantenuto. Con l'introduzione del terzo comma dell'art. 502 c.p.p. 1930, ad opera dell'art. 17 della legge 12 agosto 1982, n. 532, che prevede l'applicabilità del giudizio direttissimo anche al caso in cui l'arrestato, dopo essere stato presentato all'udienza, fosse stato liberato ai sensi dell'art. 263-ter, il sistema non venne completamente scardinato, in quanto, come reso palese dalla lettera della norma comunque era necessario che l'imputato fosse stato presentato all'udienza prima della liberazione ad opera del tribunale della libertà. Soltanto nei casi, definiti atipici, di giudizio direttissimo previsti dalle leggi speciali, l'imputato non era in stato di arresto.

In definitiva, esisteva ordinariamente uno stretto collegamento tra arresto e giudizio direttissimo.

Il vigente codice di rito ha scisso i due momenti, imponendo al p.m., pur in presenza dei presupposti per procedere al giudizio direttissimo, di disporre l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato, quando ritiene di non dovere richiedere l'applicazione di misure coercitive (art. 121 disp. att. c.p.p.).

Non casualmente, con previsione innovativa, l'art. 450, comma 2 c.p.p. contempla espressamente la possibilità di celebrare il giudizio direttissimo nei confronti dell'imputato libero.

In astratto, nulla esclude, s'intende, che il legislatore, in specifici settori, possa reintrodurre un arresto strumentale alla celebrazione di un giudizio direttissimo, altrimenti difficilmente realizzabile nei confronti di soggetti che, ove non ristretti, potrebbero agevolmente far perdere le proprie tracce. Ma tale obiettivo, ove pure intuibile nelle intenzioni del legislatore che ha emanato le norme che ne occupano, non si è tradotto in atto, in quanto le innovazioni normative del 2002, non hanno alterato la struttura portante del codice di procedura penale, con la conseguenza che il p.m. al quale l'esecuzione dell'arresto va comunicata immediatamente (art. 386, comma 1 c.p.p.) e a disposizione del quale l'arrestato deve essere posto al più presto e comunque non oltre le ventiquattro ore (art. 386, comma 3 c.p.p.), ha l'obbligo di disporre l'immediata liberazione, con la conseguenza che, solo disattendendo il chiaro precetto normativo dell'art. 121 disp. att. c.p.p., è possibile celebrare un giudizio direttissimo nei confronti di un imputato per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter della legge 30 luglio 2002, n. 189, ristretto nella propria libertà.

Se così è, deve escludersi che la misura dell'arresto sia sorretta dal nesso di strumentalità rispetto alla celebrazione del giudizio direttissimo.

Le considerazioni sovra esposte rivelano, inoltre, che la misura dell'arresto non è funzionale neppure all'esecuzione di una nuova espulsione prevista dall'art. 14, comma 5-ter, legge citata. Tale conclusione riposa sulla mancata previsione di qualunque meccanismo di coordinamento fra le iniziative dell'autorità amministrativa chia-

mata a disporre e a dare attuazione all'espulsione e l'autorità giudiziaria, investita del giudizio sulla convalida dell'arresto e, ancor prima, del dovere di porre immediatamente in libertà l'arrestato nei confronti del quale non sia, come nella specie, possibile richiedere fondatamente l'applicazione di misure coercitive.

Va aggiunto che, assente nella struttura normativa, l'indicato coordinamento non può realizzarsi, di fatto, attraverso la mancata adozione del provvedimento imposto dall'art. 121 disp. att. c.p.p. sino al giudizio di convalida, in quanto ciò si tradurrebbe nell'ingiustificata disapplicazione di una norma vigente posta a presidio di un fondamentale diritto di libertà.

Né è ragionevolmente pensabile che, nel brevissimo lasso di tempo imposto al p.m. per porre in libertà l'arrestato, possano essere adottati i provvedimenti con i quali si dispone che quest'ultimo sia accompagnato immediatamente alla frontiera o sia trattenuto presso un centro di permanenza.

Difetta, pertanto, in radice il requisito della necessità dell'arresto rispetto a qualunque obiettivo di rilevanza pubblicistica tale da giustificare la sia pur temporalmente limitata restrizione della libertà personale.

Proprio il limite di pena previsto, inidoneo a giustificare l'adozione di qualunque misura coercitiva, ai sensi dell'art. 280 c.p.p., dimostra, infatti, il limitato rilievo che, nell'intendimento del legislatore, il fatto, di per sé considerato, riveste in termini di tutela della collettività (e, infatti, proprio la reiterazione della condotta, giustifica il ben più elevato limite di pena di cui all'art. 14, comma 5-*quater*, legge 30 luglio 2002, n. 189).

Violazione degli artt. 2 e 3 della Cost.

La normativa contestata appare finalizzata a conseguire l'effettiva espulsione dello straniero dal territorio italiano ed è del tutto incongrua la previsione di un meccanismo repressivo, il quale opera soltanto nei confronti del cittadino straniero, dotato di sanzione penale giacché lo stesso obiettivo sarebbe stato raggiungibile utilizzando il solo strumento amministrativo, quindi senza far ricorso alla privazione della libertà personale, sia pur per un periodo brevissimo.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies della legge 30 luglio 2002, n. 189, in relazione agli artt. 2, 3 e 13, comma 3 Cost.;

Dispone la sospensione del presente procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone, altresì, che a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Visti gli artt. 13 e 14, d.lgs. n. 286/1998, dichiara che nulla osta all'espulsione del Nazrdine dal territorio nazionale.

Prato, addì 3 dicembre 2003

Il giudice: MONETI

N. 416

*Ordinanza del 22 settembre 2003 (pervenuta alla Corte costituzionale il 13 aprile 2004)
emessa dal g.i.p. del Tribunale di Prato nel procedimento penale a carico di Sunday Abuedefie*

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Incongruità della normativa censurata - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 13, comma terzo.

IL TRIBUNALE

Sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 18 settembre 2003, nell'ambito del procedimento indicato in epigrafe, a carico di Sunday Abuedefie, meglio identificato in atti; indagato per il reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter* d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, in quanto, senza giustificato motivo, si tratteneva nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di espulsione impartitogli dal Questore di Brindisi in data 18 agosto 2003, commesso in Prato, il 31 agosto 2003.

Ha emesso la seguente ordinanza.

Il sedicente Sunday Abuedefie è stato tratto in arresto da personale della Questura di Prato in data 31 agosto 2003 in relazione al reato previsto dalla norma sopra citata. Il pubblico ministero, dopo aver disposto la liberazione dell'indagato ai sensi dell'art. 121 disp. att. c.p.p. (ritenendo che non si dovesse né si potesse richiedere l'applicazione di una misura cautelare, tenuto conto dei limiti edittali della pena prevista per il reato in questione), ha richiesto la convalida dell'arresto in data 3 settembre 2003.

Considerato dunque che la vicenda esaminata è riconducibile alla fattispecie di reato contestata dal p.m., deve essere valutata la questione della legittimità costituzionale della norma che ha imposto l'arresto in flagranza, sulla cui convalida il giudice è adesso chiamato a decidere; tale questione, del resto, è stata proposta dallo stesso difensore.

L'art. 14, comma 5-*quinquies* della legge citata dispone infatti che, per le condotte previste dai commi 5-*ter* e 5-*quater*, sia obbligatorio l'arresto del responsabile in flagranza di reato.

Tale disciplina, applicabile al caso di specie e rilevante ai fini della decisione sulla convalida dell'arresto — giacché, difettando la norma di copertura, l'operata restrizione della libertà personale sarebbe sfornita di titolo giuridico e non potrebbe superare il vaglio di questo giudice — effettivamente non si sottrae al dubbio di legittimità costituzionale, in relazione ai parametri costituzionali e per le ragioni che seguono.

1. — Violazione dell'art. 13, comma 3 Cost.

La possibilità di derogare alla regola generale dettata dal secondo comma dell'art. 13, che impone il preventivo intervento dell'autorità giudiziaria in materia di restrizione della libertà personale, si collega, alla stregua dell'art. 13, comma 3 Cost., alla verifica della sussistenza di «casi eccezionali di necessità e urgenza».

Gli estremi della necessità e dell'urgenza, secondo le indicazioni della Corte costituzionale, possono essere valutati come sussistenti in relazione all'esigenza di acquisizione e di conservazione delle prove (Corte cost. 3/1972; 79/1982) nonché all'assoggettabilità dell'arrestato a giudizio direttissimo (Corte cost. 126/1972; 173/1971), finalità tutte perseguibili attraverso l'immediato intervento dell'autorità di polizia in temporanea vece dell'autorità giudiziaria.

Tali esigenze sono, per un verso, insussistenti, per altro verso, legate ad un quadro normativo radicalmente mutato.

Non sono, in effetti, ragionevolmente configurabili esigenze probatorie, in relazione al fatto illecito commesso dallo straniero che nonostante l'espulsione sia rientrato nel territorio dello Stato, destinate ad essere soddisfatte nel breve lasso di tempo che deve intercorrere tra l'arresto e l'immediata liberazione imposta dall'art. 121 disp. att c.p.p.

Quanto alla connessione tra arresto e giudizio direttissimo, va rilevato che sino all'entrata in vigore del nuovo c.p.p., l'ipotesi normale era quella del giudizio direttissimo nei confronti di imputato *in vinculis* (art. 502 c.p.p.

previgente). Ciò era tanto vero che il primo comma dell'art. 502 prevedeva che, qualora il tribunale non fosse attualmente impegnato in udienza penale, il Procuratore della Repubblica disponesse perché l'arresto fosse mantenuto. Con l'introduzione del terzo comma dell'art. 502 c.p.p. 1930, ad opera dell'art. 17 della legge 12 agosto 1982, n. 532, che prevedeva l'applicabilità del giudizio direttissimo anche al caso in cui l'arrestato, dopo essere stato presentato all'udienza, fosse stato liberato ai sensi dell'art. 263-ter, il sistema non venne completamente scardinato, in quanto, come reso palese dalla lettera della norma, comunque era necessario che l'imputato fosse stato presentato all'udienza prima della liberazione ad opera del tribunale della libertà. Soltanto nei casi, definiti atipici, di giudizio direttissimo previsti dalle leggi speciali, l'imputato non era in stato di arresto.

In definitiva, esisteva ordinariamente uno stretto collegamento tra arresto e giudizio direttissimo.

Il vigente codice di rito ha scisso i due momenti, imponendo al p.m. pur in presenza dei presupposti per procedere al giudizio direttissimo, di disporre l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato, quando ritiene di non dovere richiedere l'applicazione di misure coercitive (art. 121 disp. att. c.p.p.).

Non casualmente, con previsione innovativa, l'art. 450, comma 2 c.p.p. contempla espressamente la possibilità di celebrare il giudizio direttissimo nei confronti dell'imputato libero.

In astratto, nulla esclude, s'intende, che il legislatore, in specifici settori, possa reintrodurre un arresto strumentale alla celebrazione di un giudizio direttissimo, altrimenti difficilmente realizzabile nei confronti di soggetti che, ove non ristretti, potrebbero agevolmente far perdere le proprie tracce. Ma tale obiettivo, ove pure intuibile nelle intenzioni del legislatore che ha emanato le norme in esame, non si è tradotto in atto, in quanto le innovazioni normative del 2002, non hanno alterato la struttura portante del codice di procedura penale: infatti il p.m., al quale l'esecuzione dell'arresto va comunicata immediatamente (art. 386, comma 1 c.p.p.) e a disposizione del quale l'arrestato deve essere posto al più presto e comunque non oltre le ventiquattro ore (art. 386, comma 3 c.p.p.), ha l'obbligo di disporre l'immediata liberazione. Ne consegue che, solo disattendendo il chiaro precetto normativo dell'art. 121 disp. att. c.p.p. è possibile celebrare un giudizio direttissimo nei confronti di un imputato per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter della legge 30 luglio 2002, n. 189, ristretto nella propria libertà.

Se così è, deve escludersi che la misura dell'arresto sia sorretta dal nesso di strumentalità rispetto alla celebrazione del giudizio direttissimo.

Le considerazioni sovra esposte rivelano, inoltre, che la misura dell'arresto non è funzionale neppure all'esecuzione di una nuova espulsione prevista dall'art. 14, comma 5-ter legge citata. Tale conclusione si fonda sulla mancata previsione di qualunque meccanismo di coordinamento fra le iniziative dell'autorità amministrativa chiamata a disporre e a dare attuazione all'espulsione e l'autorità giudiziaria, investita non solo del giudizio sulla convalida dell'arresto ma, prima, anche del dovere di porre immediatamente in libertà l'arrestato nei confronti del quale non sia, come nella specie, possibile richiedere fondatamente l'applicazione di misure coercitive.

Va aggiunto che, essendo assente nella struttura normativa, l'indicato coordinamento non può nemmeno realizzarsi, di fatto, attraverso la mancata adozione del provvedimento imposto dall'art. 121 disp. att. c.p.p. sino al giudizio di convalida, in quanto ciò si tradurrebbe nell'ingiustificata disapplicazione di una norma vigente posta a presidio di un fondamentale diritto di libertà.

Né è ragionevolmente pensabile che, nel brevissimo lasso di tempo imposto al p.m. per porre in libertà l'arrestato, possano essere adottati i provvedimenti con i quali si dispone che quest'ultimo sia accompagnato immediatamente alla frontiera o sia trattenuto presso un centro di permanenza.

Difetta, pertanto, in radice il requisito della necessità dell'arresto rispetto a qualunque obiettivo di rilevanza pubblicistica tale da giustificare la sia pur temporalmente limitata restrizione della libertà personale.

Del resto proprio il limite di pena previsto, inidoneo a fondare l'adozione di qualunque misura coercitiva ai sensi dell'art. 280 c.p.p., dimostra infatti il limitato rilievo che, nell'intendimento del legislatore, il fatto di per sé considerato riveste in termini di tutela della collettività (e, infatti, solo la reiterazione della condotta giustifica il ben più elevato limite di pena di cui all'art. 14, comma 5-quater, legge 30 luglio 2002, n. 189).

2. — Violazione degli artt. 2 e 3 della Cost.

La normativa contestata appare finalizzata a conseguire l'effettiva espulsione dello straniero dal territorio italiano: è del tutto incongrua la previsione di un meccanismo repressivo dotato di sanzione penale, giacché lo stesso obiettivo sarebbe stato raggiungibile utilizzando il solo strumento amministrativo, quindi senza far ricorso alla privazione della libertà personale, sia pure per un periodo brevissimo.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies della legge 30 luglio 2002, n. 189, in relazione agli artt. 2, 3 e 13, comma 3, Cost.

Dispone la sospensione del presente procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone, altresì, che a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Prato, addì 22 settembre 2003.

Il giudice per le indagini preliminari: FEDELINO

04C0580

N. 417

*Ordinanza del 22 settembre 2003 (pervenuta alla Corte costituzionale il 13 aprile 2004)
emessa dal g.i.p. del Tribunale di Prato nel procedimento penale a carico di Regragui Abdel Mounaim*

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Incongruità della normativa censurata - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-quinquies, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 13, comma terzo.

IL TRIBUNALE

Sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 18 settembre 2003, nell'ambito del procedimento indicato in epigrafe, a carico di Regragui Abdel Mounaim, meglio identificato in atti; indagato per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, in quanto, senza giustificato motivo, si tratteneva nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di espulsione impartito-gli dal Questore di Prato in data 10 luglio 2003. Commesso in Prato, il 30 agosto 2003.

Ha emesso la seguente ordinanza.

Regragui Abdel Mounaim è stato tratto in arresto da personale dei CC. di Jolo - Prato in data 30 agosto 2003 in relazione al reato previsto dalla norma sopra citata. Il Pubblico Ministero, dopo aver disposto la liberazione dell'indagato ai sensi dell'art. 121 disp. att. c.p.p. (ritenendo che non si dovesse né si potesse richiedere l'applicazione di una misura cautelare, tenuto conto dei limiti edittali della pena prevista per il reato in questione), ha richiesto la convalida dell'arresto in data 1° settembre 2003.

Considerato dunque che la vicenda esaminata è riconducibile alla fattispecie di reato contestata dal p.m., deve essere valutata la questione della legittimità costituzionale della norma che ha imposto l'arresto in flagranza, sulla cui convalida il giudice è adesso chiamato a decidere; tale questione, del resto, è stata proposta dallo stesso difensore. L'art. 14 comma 5-quinquies della legge citata dispone infatti che, per le condotte previste dai commi 5-ter e 5-quater, sia obbligatorio l'arresto del responsabile in flagranza di reato.

Tale disciplina, applicabile al caso di specie e rilevante ai fini della decisione sulla convalida dell'arresto - giacché, difettando la norma di copertura, l'operata restrizione della libertà personale sarebbe sfornita di titolo giuridico e non potrebbe superare il vaglio di questo giudice - effettivamente non si sottrae al dubbio di legittimità costituzionale, in relazione ai parametri costituzionali e per le ragioni che seguono.

1 - Violazione dell'art. 13, comma 3 Cost.

La possibilità di derogare alla regola generale dettata dal secondo comma dell'art. 13, che impone il preventivo intervento dell'autorità giudiziaria in materia di restrizione della libertà personale, si collega, alla stregua dell'art. 13, comma 3 Cost., alla verifica della sussistenza di «casi eccezionali di necessità e urgenza».

Gli estremi della necessità e dell'urgenza, secondo le indicazioni della Corte Costituzionale, possono essere valutati come sussistenti in relazione all'esigenza di acquisizione e di conservazione delle prove (Corte cost. 3/1972; 79/1982) nonché all'assoggettabilità dell'arrestato a giudizio direttissimo (Corte cost. 126/1972; 173/1971), finalità tutte perseguibili attraverso l'immediato intervento dell'autorità di polizia in temporanea vece dell'autorità giudiziaria.

Tali esigenze sono, per un verso, insussistenti, per altro verso, legate ad un quadro normativo radicalmente mutato.

Non sono, in effetti, ragionevolmente configurabili esigenze probatorie, in relazione al fatto illecito commesso dallo straniero che nonostante l'espulsione sia rientrato nel territorio dello Stato, destinate ad essere soddisfatte nel breve lasso di tempo che deve intercorrere tra l'arresto e l'immediata liberazione imposta dall'art. 121 disp. att. c.p.p.

Quanto alla connessione tra arresto e giudizio direttissimo, va rilevato che sino all'entrata in vigore del nuovo c.p.p., l'ipotesi normale era quella del giudizio direttissimo nei confronti di imputato *in vinculis* (art. 502 c.p.p. previgente). Ciò era tanto vero che il primo comma dell'art. 502 prevedeva che, qualora il tribunale non fosse attualmente impegnato in udienza penale, il Procuratore della Repubblica disponesse perché l'arresto fosse mantenuto. Con l'introduzione del terzo comma dell'art. 502 c.p.p. 1930, ad opera dell'art. 17 della legge 12 agosto 1982, n. 532, che prevedeva l'applicabilità del giudizio direttissimo anche al caso in cui l'arrestato, dopo essere stato presentato all'udienza, fosse stato liberato ai sensi dell'art. 263-ter, il sistema non venne completamente scardinato, in quanto, come reso palese dalla lettera della norma, comunque era necessario che l'imputato fosse stato presentato all'udienza prima della liberazione ad opera del tribunale della libertà. Soltanto nei casi, definiti atipici, di giudizio direttissimo previsti dalle leggi speciali, l'imputato non era in stato di arresto.

In definitiva, esisteva ordinariamente uno stretto collegamento tra arresto e giudizio direttissimo.

Il vigente codice di rito ha scisso i due momenti, imponendo al p.m., pur in presenza dei presupposti per procedere al giudizio direttissimo, di disporre l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato, quando ritiene di non dovere richiedere l'applicazione di misure coercitive (art. 121 disp. att. c.p.p.).

Non casualmente, con previsione innovativa, l'art. 450, comma 2 c.p.p. contempla espressamente la possibilità di celebrare il giudizio direttissimo nei confronti dell'imputato libero.

In astratto, nulla esclude, s'intende, che il legislatore, in specifici settori, possa reintrodurre un arresto strumentale alla celebrazione di un giudizio direttissimo, altrimenti difficilmente realizzabile nei confronti di soggetti che, ove non ristretti, potrebbero agevolmente far perdere le proprie tracce. Ma tale obiettivo, ove pure intuibile nelle intenzioni del legislatore che ha emanato le norme in esame, non si è tradotto in atto, in quanto le innovazioni normative del 2002, non hanno alterato la struttura portante del codice di procedura penale: infatti il p.m. al quale l'esecuzione dell'arresto va comunicata immediatamente (art. 386, comma 1 c.p.p.) e a disposizione del quale l'arrestato deve essere posto al più presto e comunque non oltre le ventiquattro ore (art. 386, comma 3 c.p.p.), ha l'obbligo di disporre l'immediata liberazione. Ne consegue che, solo disattendendo il chiaro precetto normativo dell'art. 121 disp. att. c.p.p., è possibile celebrare un giudizio direttissimo nei confronti di un imputato per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter della legge 30 luglio 2002, n. 189, ristretto nella propria libertà.

Se così è, deve escludersi che la misura dell'arresto sia sorretta dal nesso di strumentalità rispetto alla celebrazione del giudizio direttissimo.

Le considerazioni sovra esposte rivelano, inoltre, che la misura dell'arresto non è funzionale neppure all'esecuzione di una nuova espulsione prevista dall'art. 14 comma 5-ter legge citata. Tale conclusione si fonda sulla mancata previsione di qualunque meccanismo di coordinamento fra le iniziative dell'autorità amministrativa chiamata a disporre e a dare attuazione all'espulsione e l'autorità giudiziaria, investita non solo del giudizio sulla convalida dell'arresto ma, prima, anche del dovere di porre immediatamente in libertà l'arrestato nei confronti del quale non sia, come nella specie, possibile richiedere fondatamente l'applicazione di misure coercitive.

Va aggiunto che, essendo assente nella struttura normativa, l'indicato coordinamento non può nemmeno realizzarsi, di fatto, attraverso la mancata adozione del provvedimento imposto dall'art. 121 disp. att. c.p.p. sino al giudizio di convalida, in quanto ciò si tradurrebbe nell'ingiustificata disapplicazione di una norma vigente posta a presidio di un fondamentale diritto di libertà.

Nè è ragionevolmente pensabile che, nel brevissimo lasso di tempo imposto al p.m. per porre in libertà l'arrestato, possano essere adottati i provvedimenti con i quali si dispone che quest'ultimo sia accompagnato immediatamente alla frontiera o sia trattenuto presso un centro di permanenza.

Difetta, pertanto, in radice il requisito della necessità dell'arresto rispetto a qualunque obiettivo di rilevanza pubblicistica tale da giustificare la sia pur temporalmente limitata restrizione della libertà personale.

Del resto proprio il limite di pena previsto, inidoneo a fondare l'adozione di qualunque misura coercitiva ai sensi dell'art. 280 c.p.p., dimostra infatti il limitato rilievo che, nell'intendimento del legislatore, il fatto di per sé considerato riveste in termini di tutela della collettività (e, infatti, solo la reiterazione della condotta giustifica il ben più elevato limite di pena di cui all'art. 14, comma 5-*quater*, legge 30 luglio 2002, n. 189).

2 - Violazione degli artt. 2 e 3 della Cost.

La normativa contestata appare finalizzata a conseguire l'effettiva espulsione dello straniero dal territorio italiano: è del tutto incongrua la previsione di un meccanismo repressivo dotato di sanzione penale, giacché lo stesso obiettivo sarebbe stato raggiungibile utilizzando il solo strumento amministrativo, quindi senza far ricorso alla privazione della libertà personale, sia pure per un periodo brevissimo.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies della legge 30 luglio 2002, n. 189, in relazione agli artt. 2, 3 e 13, comma 3 Cost.;

Dispone la sospensione del presente procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone, altresì, che a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Prato, addì 22 settembre 2003

Il giudice per le indagini preliminari: FEDELINO

04C0581

N. 418

*Ordinanza del 22 gennaio 2004 emessa dal Tribunale di Bologna
nel procedimento penale a carico di Ghadj Samir*

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Irragionevole disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato analoghe o più gravi - Lesione del principio della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dall'art. 13, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo.

IL TRIBUNALE

Sulla richiesta del p.m. di convalida dell'arresto di Ghadj Samir tratto in arresto a Bologna il 21 gennaio 2004, ai sensi dell'art. 14, comma 5-*quinquies* d.lgs. n. 268/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002, per la contravvenzione prevista dall'art. 14, comma 5-*ter* stessa legge.

1. — Premesso che con decreto del 16 agosto 2003 il Prefetto di Reggio Calabria aveva disposto l'espulsione dell'arrestato e che, con decreto emesso e notificato il 16 agosto 2003 il Questore di Reggio Calabria aveva ordinato di allontanarsi dal territorio dello Stato entro cinque giorni ai sensi dell'art. 14, comma 5-*bis* del T.U. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002;

Premesso inoltre che l'arrestato è privo di documenti d'identità ed è stato sottoposto a rilievi dattiloscopici per la sua identificazione, non è mai stato condannato, non risulta che abbia pendenze giudiziarie e non è mai stato segnalato dalla polizia come autore di reati;

Osserva che sussistono dubbi sulla legittimità costituzionale, della norma dell'art. 14, comma 5-*quiquies* d.lgs. n. 286/1998 con riferimento alle norme degli artt. 3 e 13, comma 3 della Costituzione. Poiché non appare manifestamente infondata la questione deve essere sollevata anche d'ufficio.

2. — Con riferimento all'art. 13, comma 3 della Costituzione, la norma indicata appare illegittima per le seguenti ragioni:

L'art. 13 della Costituzione prevede che «la libertà personale è inviolabile» (comma 1), che la libertà personale può essere limitata soltanto con atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge (comma 2), e che soltanto «in casi eccezionali di necessità ed urgenza indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di P.S. può adottare provvedimenti provvisori», che devono essere convalidati in tempi brevissimi dall'autorità giudiziaria (comma 3).

Il legislatore ordinario può quindi determinare i casi in cui la libertà personale può essere provvisoriamente limitata dalla P.S., ma la scelta è limitata ai «casi eccezionali di necessità ed urgenza». Poiché l'art. 14, comma 5-*quiquies* prevede l'obbligatorietà dell'arresto quando sia accertata la flagranza della contravvenzione dell'art. 14, comma 5-*ter* le condizioni di eccezionale gravità ed urgenza che possono giustificare la limitazione provvisoria della libertà personale da parte della P.S. non possono essere valutate in concreto, ma soltanto in astratto in relazione al reato a cui è collegata la previsione dell'arresto obbligatorio.

La contravvenzione in esame per la quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza è un reato di mera condotta. L'elemento materiale del reato è il fatto dello straniero che, già espulso dal territorio dello Stato in quanto clandestino non abbia osservato l'ordine di allontanamento del questore.

La struttura del reato non prevede quindi né la lesione o la messa in pericolo di un bene costituzionalmente protetto, né una condizione soggettiva di pericolosità specifica dell'autore, che, mai condannato né giudicato per altri reati, non può essere giudicato socialmente pericoloso (*cf.* sentenze n. 126/1972 e n. 64/1977 della Corte costituzionale nelle quali la legittimità dell'arresto era collegata al preesistente accertamento giudiziale delle condizioni di pericolosità sociale).

La permanenza clandestina dello straniero in Italia è una condizione che legittima l'espulsione ma non costituisce alcun reato e che, dipendendo dalla formale assenza di documenti d'identità, non può essere indice di per se stessa di una specifica pericolosità del soggetto.

Né la condotta punita né le condizioni dell'agente assumono quindi, nel nostro caso, quei connotati di eccezionale necessità ed urgenza che giustificano il potere della P.S. di limitare la libertà personale di sensi dell'art. 13, comma 3 Cost.

Si deve anche osservare che l'arresto obbligatorio è previsto in questo caso per una contravvenzione. Il sistema processuale vigente non prevede per le contravvenzioni l'applicazione di misure cautelari (artt. 280 e 287 c.p.p.). In nostro caso non fa eccezione e dunque anche nel nostro caso l'arresto non ha una funzione precautelare. Esistono altri casi in cui l'arresto è consentito a prescindere dalla successiva applicazione di misure cautelari ma si tratta di casi molto diversi dal nostro.

Un primo caso è quello previsto per il delitto di cui all'art. 189 del codice della strada (la pena editale è inferiore ai limiti che consentono l'applicazione di misure cautelari). Altri casi sono quelli previsti per le contravvenzioni previste dall'art. 4, commi 1 e 2, 4 e 5 l. n. 110/1975 se sussiste l'aggravante della finalità di discriminazione o odio etnico, razziale ecc.

Ma è evidente nel primo di questi casi (a prescindere dal fatto che si tratta di delitto e non di contravvenzione) la necessità di un intervento immediato diretto a limitare la libertà di chi si sia dato alla fuga, abbandonando la vittima di un incidente stradale da lui cagionato e abbia messo in pericolo la sicurezza individuale e collettiva» (*cf.* in proposito Corte cost. n. 305/1996) e negli altri casi la necessità di limitare la libertà personale di persone che portino senza licenza armi proprie o improprie o, anche provvisti di licenza, in riunioni pubbliche, quando sussista l'aggravante della destinazione ad atti violenti per finalità di discriminazione o di odio razziale. La necessità dell'arresto in flagranza privo di finalità precautelari dipende, in questi casi, dal fatto che si tratta di condotte attive (lesioni personali con conseguente fuga e abbandono della vittima e porto d'armi in occasioni o con finalità non consentite) che pongono concretamente in pericolo la sicurezza individuale e collettiva e sono necessariamente dolose. L'arresto previsto dall'art. 14, comma 5-*quiquies* riguarda invece una condotta meramente omissiva che non pone in pericolo l'incolumità altrui e può essere anche colposa.

È il caso di aggiungere che la Corte cost. con la sentenza n. 305/1996 ha confermato la legittimità della previsione dell'arresto per il delitto di cui all'art. 189 codice della strada ma in quanto l'arresto è previsto come facoltativo e quindi richiede pur sempre la sussistenza, nei singoli casi concreti, dei presupposti ai quali l'art. 381, comma 4 subordina in via generale l'adozione di tale misura.

Nel caso in esame invece l'obbligatorietà dell'arresto esclude ogni valutazione sulla concreta pericolosità della condotta, con la conseguenza che la previsione dell'arresto potrebbe essere conforme alla norma dell'art. 13, comma 3 Cost. soltanto se si ritenesse eccezionalmente necessario ed urgente limitare la libertà di uno straniero tutte le volte in cui abbia violato l'ordine di allontanamento del questore successivo alla sua espulsione dal territorio nazionale. Ma l'ipotesi rende evidente il contrasto con il principio dell'inviolabilità della libertà personale previsto appunto dall'art. 13 Cost.

L'arresto obbligatorio non potrebbe neppure trovare una giustificazione nell'eccezionale necessità ed urgenza di procedere al rito direttissimo imposto dallo stesso art. 14, comma 5-*quiquies* per l'accertamento della contravvenzione dell'art. 14, comma 5-*ter*. Il rito direttissimo nel nostro ordinamento non è infatti vincolato alla necessaria presenza dell'imputato in udienza, come appare dall'art. 449 c.p.p. che lo prevede in tutti i casi in cui l'imputato - non arrestato né detenuto - abbia reso confessione, nei casi previsti dall'art. 450, comma 2 c.p.p., che espressamente dispone le regole processuali per l'ipotesi di citazione a giudizio dell'imputato a piede libero, oltre che nei casi previsti dallo stesso d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/1992, che all'art. 13, comma 13-*ter* prevede ipotesi di arresto facoltativo disponendo che in ogni caso, e quindi anche quando la facoltatività dell'arresto non sia stata esercitata e perciò l'imputato resti libero - si proceda contro l'autore con rito direttissimo.

Né infine l'eccezionale necessità ed urgenza dell'arresto può essere collegata alla necessità di eseguire l'espulsione immediata dell'arresto che può essere effettuata anche con accompagnamento alla frontiera e in modo del tutto autonomo e indipendente dall'arresto, ai sensi dell'art. 13, comma 4 d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002.

3. — Con riferimento all'art. 3 della Costituzione che impone al legislatore il rispetto del limite della ragionevolezza come qualificato nelle sentenze della Corte costituzionale n. 26/1979, 103/1982, 409/1989, 394/1994 ¹⁾ la previsione dell'arresto obbligatorio parrebbe essere incostituzionale per le seguenti ragioni:

L'art. 13, comma 13 del d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002 prevede il fatto dello straniero che, espulso e materialmente accompagnato alla frontiera, rientri nel territorio nazionale e punisce questa condotta con l'arresto da sei mesi a un anno, cioè con una pena identica a quella prevista per la contravvenzione prevista dall'art. 14, comma 5-*ter* per il caso dello straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore.

In realtà la condotta descritta all'art. 14, comma 5-*ter*, appare meno grave di quella di cui all'art. 13, comma 13; in quest'ultimo caso lo straniero che, accompagnato coattivamente alla frontiera a mezzo della forza pubblica e fisicamente espulso dal territorio dello Stato, vi rientra, pone in essere una condotta attiva di trasgressione non solo ad un ordine legalmente dato ma anche ad attività che hanno impegnato lo Stato con risorse umane e materiali e ha quindi mostrato un atteggiamento volitivo particolarmente forte mentre la condotta di cui all'art. 14, comma 5-*ter* è meramente omissiva poiché lo straniero «intimato» si limita a non adempiere l'ordine e a non presentarsi alla frontiera nel termine indicato, tiene cioè una condotta compatibile anche con la semplice colpa.

Se dunque è corretto ritenere che la contravvenzione di cui all'art. 14, comma 5-*ter* è di gravità pari o addirittura minore rispetto a quella di cui all'art. 13, comma 13, la previsione di un arresto obbligatorio nel primo caso e facoltativo nel secondo non appare ragionevole.

Ma c'è di più. L'art. 13, comma 13-*ter* del T.U. in esame prevede come facoltativo l'arresto anche in caso di commissione di uno dei delitti previsti dal precedente comma 13-*bis* e, fra essi, oltre a quello dello straniero già denunciato per la contravvenzione di cui al comma 13 e nuovamente espulso con accompagnamento alla frontiera, c'è anche quello di violazione dell'espulsione disposta dal giudice che, ai sensi dell'art. 16 del decreto, può essere disposta con la sentenza come sanzione sostitutiva di una condanna per reato non colposo ad una pena detentiva entro il limite di due anni e quindi anche in relazione a soggetti che hanno dimostrato già, in concreto,

¹⁾ Vedi anche C. cost. n. 53/58 dove si legge che «non si controlla l'uso del potere discrezionale del legislatore se si dichiara che il principio dell'uguaglianza è violato quando il legislatore assoggetta ad un'indiscriminata disciplina situazioni che esso stesso considera diverse».

di essere pericolosi. È indubbio che tali soggetti devono essere ritenuti più pericolosi e il loro reingresso nello Stato più allarmante della semplice permanenza di uno straniero che non abbia obbedito all'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni.

Il legislatore ha perciò trattato in maniera difforme situazioni almeno uguali (prevedendo l'arresto obbligatorio per la contravvenzione di cui all'art. 14, comma 5-ter e quello facoltativo per la contravvenzione di cui all'art. 13, comma 13) e in maniera più grave reati di minore gravità (la contravvenzione di cui all'art. 14, comma 5-ter) rispetto ai delitti di cui all'art. 13, comma 13-bis.

D'altra parte, la norma di cui all'art. 14, comma 5-ter è diretta a sanzionare la condotta omissiva dello straniero che si sottrae all'esecuzione volontaria di un ordine dell'autorità, essendo stato questo ordine emanato perché lo straniero si trova in una particolare condizione soggettiva (privo di documenti di identificazione e dunque non possibile di espulsione coatta verso un determinato Stato) ma in sé non illecità.

L'essere clandestino e non identificabile non integra infatti alcuna ipotesi di reato.

Scegliendo inoltre il reato di natura contravvenzionale (anche per conformità con ipotesi simili come quella dell'art. 650 c.p. e dell'art. 2 legge n. 1423/1956) lo stesso legislatore ha qualificato la condotta in termini di minore gravità escludendo anche la possibilità di applicare misure cautelari.

La previsione dell'arresto obbligatorio per l'ipotesi in esame, in contrasto con la previsione della mera facoltatività dell'arresto per fattispecie di reato di uguale o addirittura di minore gravità, è perciò censurabile per il mancato rispetto dei principi della ragionevolezza.

È appena il caso di ricordare, per concludere, che il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., benché testualmente riferito ai «cittadini» deve ritenersi esteso agli stranieri, trattandosi di norma diretta alla tutela dei diritti inviolabili dell'uomo (Corte cost. sent. n. 104/1969).

4. — La questione sollevata è rilevante poiché l'arrestato è stato privato della libertà personale e obbligatoriamente tratto in arresto, senza alcun giudizio di pericolosità per la violazione dell'art. 14, comma 5-ter e condotto davanti al giudice per la convalida dell'arresto e il giudizio direttissimo ai sensi dell'art. 558 c.p.p.

La circostanza che la mancata convalida dell'arresto determinerà la caducazione della misura non può influire sulla rilevanza della questione di legittimità. In proposito è sufficiente richiamare la sentenza n. 54/1993 della Corte costituzionale con la quale è stato, fra l'altro, affermato testualmente che nel giudizio di convalida: «la rilevanza della questione permane, trattandosi di stabilire se la liberazione dell'arrestato debba considerarsi conseguente all'applicazione dell'art. 391, settimo comma, ovvero più radicalmente, alla caducazione con effetto retroattivo della disposizione in base alla quale gli arresti furono eseguiti»;

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge n. 87/1953;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002 per contrasto con gli artt. 3 e 13, comma 3 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Bologna, addì 22 gennaio 2004

Il giudice: LENZI

N. 419

*Ordinanza del 3 febbraio 2004 emessa dal Tribunale di Bologna
nel procedimento penale a carico di Secara Liliana*

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Irragionevole disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato analoghe o più gravi - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo.

IL TRIBUNALE

Sulla richiesta del p.m. di convalida dell'arresto di Secara Liliana per la contravvenzione prevista e punita dall'art. 14, comma 5-*ter*, d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002;

Premesso che l'arrestato è stato espulso con regolare provvedimento del prefetto di Bologna, che successivamente in pari data il Questore di Bologna gli ha ordinato di allontanarsi dal territorio dello Stato entro 5 giorni ai sensi dell'art. 14, comma 5-*bis* d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002, e che egli non ha ottemperato all'ordine venendo arrestato a Bologna in data odierna ai sensi dell'art. 14, comma 5-*quinquies*, d.lgs. n. 286/1998;

Rilevato che l'ordine di espulsione del prefetto e di allontanamento del questore risultano regolarmente notificati all'arrestato;

Dato atto che l'arrestato è privo di documenti di identificazione validi ed è stato sottoposto a rilievi dattiloscopici per la sua identificazione, in base ai quali si è accertato che lo stesso — con le generalità con le quali è stato arrestato o eventualmente con diverse generalità — non ha precedenti penali definitivi a carico né pendenze giudiziarie, il che non consente di ritenere sussistenti indici concreti di pericolosità dell'arrestato;

Osservato che sussistono dubbi sulla legittimità costituzionale dell'arresto obbligatorio come previsto dall'art. 14, comma 5-*quinquies* d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002, e che la questione di legittimità di tale norma, sollevata dalla difesa, appare non manifestamente infondata per le ragioni che seguono, con essenziale riferimento ai parametri costituzionali di cui agli artt. 13 e 3 Costituzione;

Quanto al parametro dell'art. 13, terzo comma, Costituzione, che consente provvedimenti limitativi della libertà personale da parte della P.S. solo «in casi eccezionali di necessità ed urgenza indicati tassativamente dalla legge», la previsione dell'arresto obbligatorio contenuta nell'art. 14, comma 5-*quinquies* appare contrastarvi per le seguenti ragioni:

la tutela costituzionale dalla libertà personale è assoluta: essa viene definita come inviolabile al primo comma, ne è consentita la limitazione solo con provvedimento dell'autorità giudiziaria e nei casi previsti dalla legge al secondo comma, al terzo comma ne è consentita una eccezionale limitazione temporanea ad opera della P.S. solo se successivamente convalidata dall'autorità giudiziaria e nei casi «eccezionali di necessità ed urgenza» previsti dalla legge. Al terzo comma, diversamente dal secondo, è prevista quindi una riserva di legge qualificata poiché al legislatore ordinario non spetta di determinare liberamente i casi in cui la libertà personale può venire provvisoriamente limitata dalla P.S., ma può farlo solo nei casi eccezionali di necessità ed urgenza;

la giurisprudenza costituzionale ha chiarito le nozioni di eccezionalità, necessità ed urgenza che giustificano l'arresto obbligatorio. Proprio perché l'art. 14, comma 5-*quiquies* prevede l'obbligatorietà dell'arresto ogni volta che si accerti la fragranza della contravvenzione dell'art. 14, comma 5-*ter* le condizioni di eccezionale necessità ed urgenza della misura precautelare debbono essere valutate in astratto in relazione al reato a cui è collegata la previsione dell'arresto obbligatorio e non ne è consentita una modulazione in relazione al caso concreto;

la condotta contravvenzionale a cui è collegato l'arresto obbligatorio è quella dello straniero già espulso dal territorio nazionale quanto clandestino ed inottemperante al successivo ordine di allontanamento del questore: si tratta cioè di un reato di mera condotta, di doppia disobbedienza ad un ordine dell'autorità, dato prima nella forma del decreto di espulsione e dopo con l'ordine di allontanamento. La struttura del reato non prevede quindi né la lesione o la messa in pericolo di un bene costituzionalmente protetto, né una condizione soggettiva di pericolosità specifica dell'autore, che non è già imputato o condannato per altri reati, non è socialmente pericoloso (vedi C. cost. n. 64/1977 in cui la legittimità dell'arresto era collegata al preesistente accertamento giudiziale delle condizioni di pericolosità sociale), né versa in una condizione di pericolosità specifica per le sue condizioni personali (vedi C. cost. n. 126/1972 in cui la legittimità dell'arresto era collegata all'ubriachezza in atto): va infatti considerato che la clandestinità sul territorio dello Stato, cioè la permanenza dello straniero in Italia senza i documenti che la legittimano formalmente, è condizione che legittima l'espulsione ma che non integra alcun reato e che, proprio perché è collegata alla formale assenza di documenti, non può essere indice di per sé di una specifica pericolosità del soggetto (si pensi all'innumerevole numero di «badanti» che per periodi lunghissimi lavorano irregolarmente nelle famiglie italiane in condizioni di clandestinità, per i quali è evidente l'assenza di ogni pericolosità sociale). Per quanto descritto nella fattispecie tipica del reato, né la condotta punita né le condizioni dell'agente appaiono quindi assumere quei connotati di eccezionale necessità ed urgenza che giustificano il potere limitativo della libertà personale da parte della P.S. ai sensi del terzo comma dell'art. 13 Cost.;

L'arresto è in questo caso obbligatoriamente previsto per una contravvenzione punita con l'arresto da sei mesi ad un anno. Il sistema processuale vigente non consente l'applicazione di misure cautelari personali per contravvenzioni (artt. 280 e 287 c.p.p.), il che rende evidente come in questo caso l'arresto non sia in alcun modo collegato alla successiva applicazione di una misura cautelare. Esso si affianca ad altri eccezionali casi in cui è consentito l'arresto a prescindere dalla successiva applicazione di misura cautelare, ma si discosta da tali ipotesi per aspetti molto rilevanti. Significativo è il raffronto con le ipotesi di arresto in flagranza previsto per il delitto p.p. dall'art. 189 c.d.s. (la cui pena edittale è inferiore ai limiti che consentono l'applicazione di misure cautelari) e per le contravvenzioni p.p. dai commi 1 e 2 art. 4 legge n. 110/1975 o dai commi 4 e 5 dello stesso articolo, in questo caso se aggravate dalla finalità di discriminazione o odio etnico, razziale ecc. Nella prima ipotesi l'arresto è consentito per consentire «la possibilità di un intervento immediato di chi si sia dato alla fuga, abbia abbandonato le vittime di incidenti stradali a lui riconducibili ed abbia messo in pericolo la sicurezza individuale e collettiva» (C. cost. n. 305/1996).

Nel secondo caso l'arresto consente che le forze di P.S. limitino la libertà personale di soggetti in possesso di armi o oggetti atti ad offendere nel corso di riunioni pubbliche (commi 4 e 5) o con armi od oggetti atti ad offendere fuori dalla propria abitazione il cui possesso sia destinato specificatamente a finalità di discriminazione o odio razziale (commi 1 e 2, aggravati dall'art. 3, comma 1 d.l. n. 122/1993), condotte entrambe evidentemente riconducibili ad un pericolo per la sicurezza individuale e collettiva evitabile soltanto con la materiale apprensione del soggetto armato ed il suo allontanamento dal luogo pericoloso. In entrambi i casi, l'arresto è previsto come facoltativo e non come obbligatorio (art. 189, comma 5 c.d.s. e art. 6 comma 2, legge n. 654/1975). In entrambe le ipotesi citate di arresto consentito a prescindere dalla conseguente applicabilità di misura cautelare si tratta di condotte attive (lesioni personali con conseguente fuga e porto di armi in occasioni o con finalità non consentite), che concretamente pongono in pericolo la sicurezza individuale e collettiva e necessariamente dolose, mentre l'arresto previsto dall'art. 14, comma 5-*quiquies* riguarda un reato di mera condotta omissiva, che non pone in concreto pericolo la sicurezza altrui, punibile anche a titolo di colpa per la negligente non ottemperanza all'ordine. Mentre nelle prime due ipotesi l'arresto è quindi previsto per casi in cui appare necessario ed urgente bloccare l'autore di condotte pericolose da parte della p.s. che lo sorprenda in flagranza, nel caso di cui all'art. 14, comma 5-*quiquies* non emerge alcuna necessità ed urgenza di procedere all'arresto dell'autore di una condotta colposa e priva di concreta pericolosità. Sul punto va aggiunto che il giudice delle leggi nella sentenza

n. 305/1996 ha confermato la legittimità dell'arresto previsto dall'art. 189 c.d.s. ancorandola alla sua facoltatività, in quanto tale arresto «richiede pur sempre la sussistenza, nei singoli casi concreti, dei presupposti ai quali l'art. 381, comma 4 subordina in via generale l'adozione di tale misura». Nel caso qui in esame invece l'obbligatorietà dell'arresto prescinde da ogni valutazione sulla concreta pericolosità della condotta e nella sua generale ed astratta necessità di applicazione si pone in contrasto con i requisiti della eccezionale necessità ed urgenza della misura imposti dall'art. 13, terzo comma della Costituzione;

L'arresto obbligatorio non potrebbe neppure trovare ragione nell'eccezionale necessità ed urgenza di poter procedere al rito direttissimo imposto dallo stesso art. 14, comma 5-*quiquies* per l'accertamento della contravvenzione dell'art. 14, comma 5-*ter*. Il rito direttissimo nel nostro ordinamento non è infatti vincolato alla necessaria presenza dell'imputato in udienza, come appare dall'art. 449 che lo prevede in tutti i casi in cui l'imputato — non arrestato né detenuto — abbia reso confessione, nei casi previsti dall'art. 450 c.p.p. comma 2, che espressamente dispone le regole processuali per l'ipotesi di citazione a giudizio dell'imputato a piede libero, oltre che nei casi previsti dallo stesso d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002, che all'art. 13, comma 13-*ter* prevede ipotesi di arresto facoltativo disponendo che in ogni caso — e quindi anche quando la facoltatività dell'arresto non sia stata esercitata e quindi l'imputato resti libero — contro l'autore del fatto si proceda con rito direttissimo;

non può infine ritenersi che l'eccezionale necessità ed urgenza dell'arresto sia collegata alla necessità di eseguire l'espulsione dell'arrestato, che di per sé può essere eseguita con accompagnamento alla frontiera in via generale, ed in modo del tutto autonomo ed indipendente dall'arresto, ai sensi dell'art. 13, comma 4, d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002;

L'arresto obbligatorio qui previsto potrebbe essere costituzionalmente rientrante nella previsione dell'art. 13, terzo comma Cost. solo se si ritenesse eccezionalmente necessario ed urgente limitare la libertà di uno straniero tutte le volte in cui egli abbia violato l'ordine di allontanamento del questore successivo alla sua espulsione dal territorio nazionale. Tale limitazione della libertà può perdurare comunque soltanto poche ore (e cioè soltanto fino a che il P.M. non ritenga di avvalersi dei poteri conferitigli dall'art. 121 disp. att. c.p.p. o al massimo fino all'udienza di convalida, alla quale comunque il P.M. non può chiedere l'emissione di misure cautelari) e non è necessaria né per l'instaurazione del giudizio direttissimo, né per la successiva applicazione di misure cautelari, né perché in tale arco di tempo possa ottenersi l'identificazione dell'arrestato, né perché con l'arresto si interrompe una situazione di pericolo, né perché sia funzionale all'espulsione, che invece è presupposto dell'arresto stesso e comunque può essere autonomamente disposta: non è quindi apprezzabile alcun profilo di eccezionale necessità ed urgenza che da l'arresto obbligatorio qui in esame rientrante nella previsione dell'art. 13, terzo comma Costituzione e quindi non in contrasto con la inviolabilità della libertà personale sancita dall'art. 13 Cost.

Quanto al parametro dell'art. 3 Costituzione, che impone al legislatore il rispetto del limite della ragionevolezza come qualificato nelle sentenze C. cost. n. 26/1979, n. 103/1982, n. 409/1989; n. 341/1994 (vedi anche C. cost. n. 53/1958 secondo cui non si controlla l'uso del potere discrezionale del legislatore se si dichiara che il principio dell'uguaglianza è violato quando il legislatore assoggetta ad una indiscriminata disciplina situazioni che esso stesso considera e dichiara diverse), la previsione dell'arresto obbligatorio contenuta nell'art. 14, comma 5-*quiquies* appare contrastarvi per le seguenti ragioni:

L'art. 13, comma 13 del d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002 prevede la contravvenzione dello straniero che, espulso e materialmente accompagnato alla frontiera, rientri nel territorio nazionale, punendola con l'arresto da 6 mesi ad 1 anno (si tratta della prima disobbedienza ad un ordine, ma la condotta di rientro è attiva e manifesta una intenzionalità particolarmente forte dello straniero poiché segue alla materiale attività della pubblica amministrazione che lo ha accompagnato alla frontiera coattivamente, con rilevante impegno di risorse umane e materiali). Tale contravvenzione è punita con l'arresto nella stessa misura rispetto alla contravvenzione prevista dall'art. 14, comma 5-*ter* (disobbedienza reiterata di due ordini, ma con condotta meramente omissiva e anche colposa), il che è indice inequivoco della valutazione del legislatore di pari gravità delle condotte considerate. Mentre nel primo caso l'arresto è previsto come facoltativo (art. 13, comma 13-*ter*), nel secondo caso esso è previsto come obbligatorio (art. 14, comma 5-*quiquies*);

L'art. 13, comma 13-*bis* del d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002 prevede il delitto dello straniero che rientri in Italia dopo l'espulsione disposta in sede giudiziale, punendolo con la reclusione

da 1 a 4 anni. In questo caso di delitto con pena edittale fino a 4 anni è previsto l'arresto come facoltativo dall'art. 13, comma 13-ter, mentre nel caso più lieve della contravvenzione dell'art. 14, comma 5-ter punita con l'arresto fino a 1 anno l'arresto è previsto come obbligatorio dal citato art. 14, comma 5-quinquies.

Dall'esame delle disposizioni sopra citate emerge quindi che anche all'interno del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002, la previsione dell'arresto obbligatorio contenuta nel comma 5-quinquies dell'art. 14 è irragionevole, sia poiché a situazioni di analoga gravità (art. 13 comma 13) conseguono modalità d'arresto facoltative e quindi più lievi, senza che emergano apprezzabili ragioni che giustifichino il differente trattamento della libertà personale dell'arrestato nelle due ipotesi, sia perché a situazioni di maggiore gravità (art. 13, comma 13-bis) conseguono addirittura modalità di arresto facoltative e quindi più lievi, senza che vi siano ragioni specifiche che giustifichino il più lieve trattamento di reati più gravi nella fase della previsione delle misure precautelari.

Che la questione è rilevante per la pronuncia sulla convalida dell'arresto poiché l'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale dello stesso farebbe venir meno il fondamento normativo della richiesta di convalida proposta dal p.m. Infatti nella fattispecie l'indagato è stato tratto in arresto perché tale misura è prevista come obbligatoria dall'art. 14, comma 5-quinquies d.lgs. n. 286/1998, mentre egli non sarebbe stato passibile di arresto se tale misura fosse stata prevista come facoltativa in quanto non sussistono nella fattispecie le condizioni richieste dall'art. 381, comma 4 della gravità del fatto (il reato contestato è una contravvenzione punita da 6 mesi a 1 anno), né della pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità (l'arrestato è privo di pregiudizi penali ed è qui per la prima volta accusato di una contravvenzione; il fatto che egli sia clandestino sul territorio nazionale non è previsto come reato dal nostro ordinamento) e dalle circostanze del fatto (la condotta contestata è meramente passiva, di disobbedienza ad un ordine dell'autorità).

Osservato che la rilevanza della questione permane nonostante la necessaria liberazione dell'arrestato imposta dall'art. 391, comma 7 c.p.p. e «(...) trova ragione nell'interesse generale ad una pronuncia sulla legittimità dell'arresto, che ha pur sempre determinato una privazione della libertà. La rilevanza della questione, dunque, permane, trattandosi di stabilire se la liberazione dell'arrestato debba considerarsi conseguente all'applicazione dell'art. 391, comma 7, ovvero più radicalmente alla caducazione con effetto retroattivo della disposizione in base alla quale gli arresti furono eseguiti» (C. cost. n. 54/1993);

Ritenuto quindi conclusivamente la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002, nella parte in cui prevede come obbligatorio l'arresto per il reato previsto dall'art. 14, comma 5-ter, appare non manifestatamente infondata e rilevante nel giudizio di convalida in corso, per cui va sollevata di ufficio per le ragioni sopra esposte;

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge n. 87/1953;

Ritenuta, non manifestatamente infondata e rilevante nel presente giudizio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002, per contrasto con gli artt. 13, terzo comma e 3 Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle Camere.

Bologna, addì 3 febbraio 2004

Il giudice: BETTI

N. 420

*Ordinanza del 6 febbraio 2004 emessa dal Tribunale di Bologna
nel procedimento penale a carico di Abelkade Boualem*

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Irragionevole disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato analoghe o più gravi - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo.

IL TRIBUNALE

Sulla richiesta del p.m. di convalida dell'arresto di Abelkade Boualem per la contravvenzione prevista e punita dall'art. 14, comma 5-*ter*, d.lgs. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002;

Premesso che l'arrestato è stato espulso con regolare provvedimento del Prefetto di Crotone, che successivamente in pari data il Questore di Crotone ha ordinato di allontanarsi dal territorio dello Stato entro 5 giorni ai sensi dell'art. 14, comma 5-*bis*, d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002, e che egli non ha ottemperato all'ordine, venendo arrestato a Bologna in data odierna ai sensi dell'art. 14, comma 5-*quinquies*, d.lgs. n. 286/1998;

Rilevato che l'ordine di espulsione del prefetto e di allontanamento del questore risultano regolarmente notificati all'arrestato;

Dato atto che l'arrestato è privo di documenti di identificazione validi ed è stato sottoposto a rilievi dattiloscopici per la sua identificazione, in base ai quali si è accertato che lo stesso — con le generalità con le quali è stato arrestato o eventualmente con diverse generalità — non ha precedenti penali definitivi a carico né pendenze giudiziarie, il che non consente di ritenere sussistenti indici concreti di pericolosità dell'arrestato;

Osservato che sussistono dubbi sulla legittimità costituzionale dell'arresto obbligatorio come previsto dall'art. 14, comma 5-*quinquies*, d.lgs. n. 286/1998 — come modificato dalla legge n. 189/2002 — e che la questione di legittimità di tale norma, sollevata dalla difesa, appare non manifestamente infondata per le ragioni che seguono, con essenziale riferimento ai parametri costituzionali di cui agli artt. 13 e 3 Costituzione;

Quanto al parametro dell'art. 13, terzo comma, Costituzione, che consente provvedimenti limitativi della libertà personale da parte della P.S. solo «in casi eccezionali di necessità ed urgenza indicati tassativamente dalla legge», la previsione dell'arresto obbligatorio contenuta nell'art. 14, comma 5-*quinquies* appare contrariarla per le seguenti ragioni:

la tutela costituzionale della libertà personale è assoluta: essa viene definita come inviolabile al primo comma, ne è consentita la limitazione solo con provvedimento dell'autorità giudiziaria e nei casi previsti dalla legge al secondo comma, al terzo comma ne è consentita una eccezionale limitazione temporanea ad opera della P.S. solo se successivamente convalidata dall'autorità giudiziaria e nei casi «eccezionali di necessità ed urgenza» previsti dalla legge. Al terzo comma — diversamente dal secondo — è prevista quindi una riserva di legge qualificata poiché al legislatore ordinario non spetta di determinare liberamente i casi in cui la libertà personale può venire provvisoriamente limitata dalla P.S., ma può farlo solo nei casi eccezionali di necessità ed urgenza.

la giurisprudenza costituzionale ha chiarito le nozioni di eccezionalità, necessità ed urgenza che giustificano l'arresto obbligatorio. Proprio perché l'art. 14, comma 5-*quinquies*, prevede l'obbligatorietà dell'arresto ogni volta che si accerti la flagranza della contravvenzione dell'art. 14, comma 5-*ter*, le condizioni di eccezionale necessità ed urgenza della misura precautelare debbono essere valutate in astratto in relazione al reato a cui è collegata la previsione dell'arresto obbligatorio e non ne è consentita una modulazione in relazione al caso concreto.

la condotta contravvenzionale a cui è collegato l'arresto obbligatorio è quella dello straniero già espulso dal territorio nazionale in quanto clandestino ed inottemperante al successivo ordine di allontanamento del questore: si tratta cioè di un reato di mera condotta, di doppia disobbedienza ad un ordine dell'autorità, dato prima nella forma del decreto di espulsione e dopo con l'ordine di allontanamento. La struttura del reato non prevede

quindi né la lesione o la messa in pericolo di un bene costituzionalmente protetto, né una condizione soggettiva di pericolosità specifica dell'autore, che non è già imputato o condannato per altri reati, non è socialmente pericoloso (vedi C. cost. n. 64/1977 in cui la legittimità dell'arresto era collegata al preesistente accertamento giudiziale delle condizioni di pericolosità sociale), né versa in una condizione di pericolosità specifica per le sue condizioni personali (vedi C. cost. n. 126/1972 in cui la legittimità dell'arresto era collegata all'ubriachezza in atto): va infatti considerato che la clandestinità sul territorio dello stato, cioè la permanenza dello straniero in Italia senza i documenti che la legittimano formalmente, è condizione che legittima l'espulsione ma che non integra alcun reato e che, proprio perché è collegata alla formale assenza di documenti, non può essere indice di per sé di una specifica pericolosità del soggetto (si pensi all'innumerabile numero di «badanti» che per periodi lunghissimi lavorano irregolarmente nelle famiglie italiane in condizioni di clandestinità, per i quali è evidente l'assenza di ogni pericolosità sociale). Per quanto descritto nella fattispecie tipica del reato, né la condotta punita né le condizioni dell'agente appaiono quindi assumere quei connotati di eccezionale necessità ed urgenza che giustificano il potere limitativo della libertà personale da parte della P.S. ai sensi del terzo comma dell'art. 13, Cost.

L'arresto è in questo caso obbligatoriamente previsto per una contravvenzione punita con l'arresto da 6 mesi ad un anno. Il sistema processuale vigente non consente l'applicazione di misure cautelari personali per contravvenzioni (artt. 280 e 287 cpp), il che rende evidente come in questo caso l'arresto non sia in alcun modo collegato alla successiva applicazione di una misura cautelare. Esso si affianca ad altri eccezionali casi in cui è consentito l'arresto a prescindere dalla successiva applicazione di misura cautelare, ma si discosta da tali ipotesi per aspetti molto rilevanti. Significativo è il raffronto con le ipotesi di arresto in flagranza previsto per il delitto p.p. dall'art. 189 cds. (la cui pena edittale è inferiore ai limiti che consentono l'applicazione di misure cautelari) e per le contravvenzioni p.p. dai commi 1 e 2 art. 4, legge n. 110/1975 o dai commi quattro e cinque dello stesso articolo, in questo caso se aggravate dalla finalità di discriminazione o odio etnico, razziale ecc. Nella prima ipotesi l'arresto è consentito per consentire «la possibilità di un intervento immediato di chi si sia dato alla fuga, abbia abbandonato le vittime di incidenti stradali a lui riconducibili ed abbia messo in pericolo la sicurezza individuale e collettiva» (C. cost. n. 305/1996). Nel secondo caso l'arresto consente che le forze di P.S., limitino la libertà personale di soggetti in possesso di armi o oggetti atti ad offendere nel corso di riunioni pubbliche (commi quattro e cinque) o con armi od oggetti atti ad offendere fuori dalla propria abitazione il cui possesso sia destinato specificamente a finalità di discriminazione o odio razziale (commi uno e due, aggravati dall'art. 3, comma 1, d.l. n. 122/1993), condotte entrambe evidentemente riconducibili ad un pericolo per la sicurezza individuale e collettiva evitabile soltanto con la materiale apprensione del soggetto armato ed il suo allontanamento dal luogo pericoloso. In entrambi i casi, l'arresto è previsto come facoltativo e non come obbligatorio (art. 189, comma 6 cds. e art. 6 comma 2, legge n. 654/1975). In entrambe le ipotesi citate di arresto consentito a prescindere dalla conseguente applicabilità di misura cautelare si tratta di condotte attive (lesioni personali con conseguente fuga e porto di armi in occasioni o con finalità non consentite), che concretamente pongono in pericolo la sicurezza individuale e collettiva e necessariamente dolose, mentre l'arresto previsto dall'art. 14, comma 5-*quiquies* riguarda un reato di mera condotta omissiva, che non pone in concreto pericolo la sicurezza altrui, punibile anche a titolo di colpa per la negligente non ottemperanza all'ordine. Mentre nelle prime due ipotesi l'arresto è quindi previsto per casi in cui appare necessario ed urgente bloccare l'autore di condotte pericolose da parte della P.S. che lo sorprenda in flagranza, nel caso di cui all'art. 14, comma 5-*quiquies*, non emerge alcuna necessità ed urgenza di procedere all'arresto dell'autore di una condotta colposa e priva di concreta pericolosità. Sul punto va aggiunto che il giudice delle leggi nella sentenza 305/1996 ha confermato la legittimità dell'arresto previsto dall'art. 189 c.d.s. ancorandola alla sua facoltatività, in quanto tale arresto «richiede pur sempre la sussistenza, nei singoli casi concreti, dei presupposti ai quali l'art. 381, comma quattro subordina in via generale l'adozione di tale misura». Nel caso qui in esame invece l'obbligatorietà dell'arresto prescinde da ogni valutazione sulla concreta pericolosità della condotta e nella sua generale ed astratta necessità di applicazione si pone in contrasto con i requisiti della eccezionale necessità ed urgenza della misura imposti dall'art. 13 terzo comma Costituzione.

L'arresto obbligatorio non potrebbe neppure trovare ragione nell'eccezionale necessità ed urgenza di poter procedere al rito direttissimo imposto dallo stesso art. 14, comma 5 per l'accertamento della contravvenzione dell'art. 14, comma 5-*ter*. Il rito direttissimo nel nostro ordinamento non è infatti vincolato alla necessaria presenza dell'imputato in udienza, come appare dall'art. 449 che lo prevede in tutti i casi in cui l'imputato — non arrestato né detenuto — abbia reso confessione, nei casi previsti dall'art. 450 c.p.p. comma 2 che espressamente dispone le regole processuali per l'ipotesi di citazione a giudizio dell'imputato a piede libero, oltre che nei casi previsti dallo stesso d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002, che all'art. 13, comma 13-*ter*, prevede ipotesi di arresto facoltativo disponendo che in ogni caso — e quindi anche quando la facoltatività dell'arresto non sia stata esercitata e quindi l'imputato resti libero — contro l'autore del fatto si proceda con rito direttissimo.

Non può infine ritenersi che l'eccezionale necessità ed urgenza dell'arresto sia collegata alla necessità di eseguire l'espulsione dell'arrestato, che di per sé può essere eseguita con accompagnamento alla frontiera in via generale, ed in modo del tutto autonomo ed indipendente dall'arresto, ai sensi dell'art. 13, comma 4, d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002.

L'arresto obbligatorio qui previsto potrebbe essere costituzionalmente rientrante nella previsione dell'art. 13, terzo comma Cost, solo se si ritenesse eccezionalmente necessario ed urgente limitare la libertà di uno straniero tutte le volte in cui egli abbia violato l'ordine di allontanamento del questore successiva alla sua espulsione dal territorio nazionale. Tale limitazione della libertà può perdurare comunque soltanto poche ore (e cioè soltanto fino a che il p.m. non ritenga di avvalersi dei poteri conferitigli dall'art. 121 disp.att. c.p.p. a al massimo fino all'udienza di convalida, alla quale comunque il p.m. non può chiedere l'emissione di misure cautelari) e non è necessaria né per l'instaurazione del giudizio direttissimo, né per la successiva applicazione di misure cautelari, né perché in tale arco di tempo possa ottenersi l'identificazione dell'arrestato, né perché con l'arresto si interrompe una situazione di pericolo, né perché sia funzionale all'espulsione, che invece è presupposto dell'arresto stesso e comunque può essere autonomamente disposta: non è quindi apprezzabile alcun profilo di eccezionale necessità ed urgenza che renda l'arresto obbligatorio qui in esame rientrante nella previsione dell'art. 13, terzo comma Costituzione e quindi non in contrasto con la inviolabilità della libertà personale sancita dall'art. 13 Cost.

Quanto al parametro dell'art. 3 Costituzione, che impone al legislatore il rispetto del limite della ragionevolezza come qualificato nelle sentenze C. cost. n. 26/1979; n. 103/1982; n. 409/1989; n. 341/1994 (vedi anche C. cost. n. 53/1958 secondo cui «non si controlla l'uso del potere discrezionale del legislatore se si dichiara che il principio dell'uguaglianza è violato quando il legislatore assoggetta ad una indiscriminata disciplina situazioni che esso stesso considera e dichiara diverse»), la previsione dell'arresto obbligatorio contenuta nell'art. 14, comma 5-*quinquies* appare contrastarvi per le seguenti ragioni:

L'art. 13, comma 13, del d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla n. 189/2002 prevede la contravvenzione dello straniero che, espulso e materialmente accompagnato alla frontiera, rientri nel territorio nazionale, punendolo con l'arresto da 6 mesi ad 1 anno (si tratta della prima disobbedienza ad un ordine, ma la condotta di rientro è attiva e manifesta una intenzionalità particolarmente forte dello straniero poiché segue alla materiale attività della Pubblica Amministrazione che lo ha accompagnato alla frontiera coattivamente, con rilevante impegno di risorse umane e materiali). Tale contravvenzione è punita con l'arresto nella stessa misura rispetto alla contravvenzione prevista dall'art. 14 comma 5-*ter* (disobbedienza reiterata di due ordini, ma con condotta meramente omissiva e anche colposa), il che è indice inequivoco della valutazione del legislatore di pari gravità delle condotte considerate. Mentre nel primo caso l'arresto è previsto come facoltativo (art. 13 comma 13-*ter*), nel secondo caso esso è previsto come obbligatorio (art. 14, comma 5-*quinquies*).

L'art. 13, comma 13-*bis* del d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002 prevede il delitto dello straniero che rientri in Italia dopo l'espulsione disposta in sede giudiziale, punendolo con la reclusione da 1 a 4 anni. In questo caso di delitto con pena edittale fino a 4 anni è previsto l'arresto come facoltativo dall'art. 13 comma 13-*ter* mentre nel caso più lieve della contravvenzione dell'art. 14, comma 5-*ter* punita con l'arresto fino a 1 anno l'arresto è previsto come obbligatorio dal citato art. 14, comma 5-*quinquies*.

Dall'esame delle disposizioni sopra citate emerge quindi che anche all'interno del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge 189/2002, la previsione dell'arresto obbligatorio contenuta nel comma 5-*quinquies* dell'art. 14 è irragionevole, sia poiché a situazioni di analoga gravità (art. 13, comma 13) conseguono modalità d'arresto facoltative e quindi più lievi, senza che emergano apprezzabili ragioni che giustifichino il differente trattamento della libertà personale dell'arrestato nelle due ipotesi, sia perché a situazioni di maggiore gravità (art. 13 comma 13-*bis*) conseguono addirittura modalità di arresto facoltative e quindi più lievi, senza che vi siano ragioni specifiche che giustifichino il più lieve trattamento di reati più gravi nella fase della previsione delle misure precautelari.

Che la questione è rilevante per la pronuncia sulla convalida dell'arresto poiché l'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale dello stesso farebbe venir meno il fondamento normativo della richiesta di convalida proposta dal p.m.. Infatti nella fattispecie l'indagato è stato tratto in arresto perché tale misura è prevista come obbligatoria dall'art. 14, comma 5-*quinquies* d.lgs. n. 286/1998, mentre egli non sarebbe stato passibile di arresto se tale misura fosse stata prevista come facoltativa in quanto non sussistono nella fattispecie le condizioni richieste dall'art. 381, comma 4 della gravità del fatto (il reato contestato è una contravvenzione punita da 6 mesi a 1 anno), né della pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità (l'arrestato è privo di pregiudizi, penali ed è qui per la prima volta accusato di una contravvenzione; il fatto che egli sia clandestino sul territorio nazionale non è previsto come reato dal nostro ordinamento dalle circostanze del fatto (la condotta contestata è meramente passiva, di disobbedienza ad un ordine dell'autorità)).

Osservato che la rilevanza della questione permane nonostante la necessaria liberazione dell'arrestato imposta dall'art. 391, settimo comma c.p.p., e « (...) trova ragione nell'interesse generale ad una pronuncia sulla legittimità dell'arresto, che ha pur sempre determinato una privazione della libertà. La rilevanza della questione, dunque, permane, trattandosi di stabilire se la liberazione dell'arrestato debba considerarsi conseguente all'applicazione dell'art. 391, settimo comma ovvero più radicalmente alla caducazione con effetto retroattivo de disposizione in base alla quale gli arresti furono eseguiti» (C. cost. n. 54/1993);

Ritenuto quindi conclusivamente la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, 5-*quinquies* d.l. 286/1998 come modificato dalla legge 189/2002, nella parte in cui preve come obbligatorio l'arresto per il reato previsto dall'art. 14, comma 5-*ter*, appare non manifestamente infondata e rilevante nel giudizio di convalida in corso, per cui va sollevata per le ragioni sopra esposte di ufficio;

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge n. 87/1953;

Ritenuta non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002, per contrasto con gli artt. 13, terzo comma e 3 Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle Camere.

Bologna, addì 6 febbraio 2004

Il giudice: BETTI

04C0584

N. 421

*Ordinanza del 10 febbraio 2004 emessa dal Tribunale di Arezzo, sez. distaccata di Sansepolcro
nel procedimento penale a carico di Kamel Said*

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Attribuzione alla polizia giudiziaria di un potere autonomo e superiore rispetto a quello riconosciuto alla autorità giudiziaria - Lesione del principio della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.

- (D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- (Costituzione, art. 13, commi secondo e terzo.

IL TRIBUNALE

Sentita la relazione orale dell'ufficiale di polizia giudiziaria; sentito l'arrestato; sentiti i p.m. ed il difensore.

O S S E R V A

Kamel Said, nato ad Algeri (Algeria) il 20 giugno 1966, in Italia senza fissa dimora, alias Touns Daffar, nato a Baurmerdes il 18 novembre 1963, alias Ben Ali Mohamed, nato ad Algeri il 16 ottobre 1965, è stato arrestato in data 10 febbraio 2004 alle ore 8,20 dai Carabinieri di Monterchi in flagranza del reato di cui all'art. 14, com-

ma 5-ter del d.lgs. n. 286/1998 in relazione al decreto emesso dal Prefetto di Perugia in data 10 luglio 2003, non ottemperava all'intimazione di lasciare il territorio dello Stato italiano entro giorni 5 impostogli dal Questore di Perugia con provvedimento emesso e notificato in data 4 agosto 2003.

Questo giudice, chiamato a convalidare l'arresto ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale la cui rilevanza è, per tale motivo, *in re ipsa*.

Ed invero la disposizione in esame delinea una fattispecie di natura contravvenzionale per la quale sarebbe impossibile applicare una qualsiasi misura cautelare personale come si desume chiaramente dall'art. 272 e segg. c.p.p. non essendo operativa neppure la deroga prevista, a prescindere dai limiti di pena, ma sempre per i soli delitti, dall'art. 391, quinto comma, c.p.p.

Nel caso in esame, pertanto, il soggetto viene privato della libertà personale in ottemperanza al disposto dell'art. 14 cit. senza che possa mai conseguire da ciò l'applicazione di qualsiasi misura coercitiva personale.

Ne deriva una palese violazione dell'art. 13 della Costituzione che configura un sistema in cui viene riconosciuto alla polizia giudiziaria un potere di restrizione dell'altrui libertà personale esercitabile in via meramente anticipatoria e di supplenza dell'autorità giudiziaria e per i soli casi di eccezionale necessità ed urgenza, rispetto a quello riconosciuto in via ordinaria ed esclusiva all'autorità giudiziaria medesima.

Nel caso del citato art. 14 la polizia giudiziaria, invece, adotta un provvedimento limitativo dell'altrui libertà personale per una ipotesi di reato per la quale mai l'autorità giudiziaria potrebbe chiedere ed ottenere l'applicazione di una misura cautelare personale.

Viene dunque ad infrangersi il nesso di necessaria strumentalità con il potere giurisdizionale della a.g. che legittima la provvisoria limitazione dell'altrui libertà personale da parte della polizia giudiziaria, venendosi a configurare in favore di quest'ultima, anziché un provvisorio potere pre-cautelare, un autonomo potere di restrizione della libertà personale insuscettibile di conferma da parte dell'autorità giudiziaria.

La rimessione della questione al vaglio della Corte costituzionale impone la sospensione del presente provvedimento con rimessione in libertà del prevenuto in mancanza di adeguato titolo detentivo.

P. Q. M.

Letti gli artt. 134 Costi. e 23, legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma quinto-ter del d.lgs. n. 286/1998, così come modificato dalla legge n. 189/2002, per violazione dell'art. 13, secondo e terzo comma della Costituzione nella parte in cui prevede per il reato di cui all'art. 5-ter del d.lgs. cit. l'arresto obbligatorio in flagranza;

Sospende il presente procedimento;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina l'immediata liberazione di Kamel Said nato ad Algeri il 20 giugno 1966, se non ristretto per altra causa.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Sansepolcro, addì 10 febbraio 2004

Il g.o.t.: PACCARINI

N. 422

Ordinanza del 10 gennaio 2004 emessa dal Tribunale di Messina sul ricorso proposto da Coppolino Antonio n.q. di legale rappresentante della F.lli Coppolino di Coppolino Antonio & C. S.n.c.

Ordinamento giudiziario - Spese di giustizia - Compenso agli ausiliari del magistrato - Opposizione al decreto di pagamento - Competenza del Tribunale in composizione monocratica, anziché collegiale - Eccesso di delega - In subordine: mancata determinazione, nella legge di delegazione, dell'oggetto e dei limiti della delega.

- Decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, art. 170, riprodotto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; legge 8 marzo 1999, n. 50, art. 7.
- Costituzione, art. 76.

IL TRIBUNALE

Visti gli atti del procedimento n. 1289/03 R.V.G.;

Visto il ricorso, proposto ai sensi dell'art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e dell'art. 29 legge n. 794/1942, da Coppolino Antonino (nato a Rodì Milici in data 1° maggio 1948), quale legale rappresentante della F.lli Coppolino di Coppolino Antonino & C. S.n.c., avente ad oggetto opposizione avverso il decreto emesso il 18 luglio 2003 dal Tribunale di Messina, prima sezione penale, in composizione collegiale, concernente la liquidazione dell'indennità di custodia dell'autovettura sequestrata in data 11 luglio 1983 nel procedimento penale nei confronti di Catalfamo Cosimo;

Visto il provvedimento con cui il Presidente del Tribunale ha designato questo giudice monocratico per la decisione del suddetto ricorso;

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 4 dicembre 2003.

O S S E R V A

Ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115/2002 avverso il decreto di pagamento emesso a favore del custode è possibile proporre opposizione entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione al presidente dell'ufficio giudiziario competente. In tale ipotesi il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica. La norma in questione attribuisce pertanto la competenza al Tribunale in composizione monocratica sempre, anche nell'ipotesi in cui il provvedimento oggetto di impugnazione sia stato adottato da un giudice in composizione collegiale (come nella fattispecie concreta oggetto del suddetto ricorso).

Tanto premesso, ritiene questo giudice che l'art. 170 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia) come riprodotto nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) si ponga in contrasto con l'articolo 76 della Costituzione per eccesso di delega.

Il decreto legislativo n. 113/2002, trova il proprio fondamento nella delega contenuta nell'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50 (come modificato dall'art. 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340).

L'art. 7 comma 1 della legge n. 50 del 1999 indica le materie oggetto di delega operando un richiamo a fonti esterne alla stessa legge.

Nel preambolo del decreto legislativo n. 113 del 2002 le materie rispetto alle quali il Governo ha ritenuto di esercitare la delega sono individuate con il riferimento ai numeri 9, 10 e 11 dell'allegato numero 1 della legge n. 50 del 1999, che rispettivamente attengono al procedimento di gestione e alienazione dei beni sequestrati e confiscati, al procedimento relativo alle spese di giustizia, ed ai procedimenti per l'iscrizione a ruolo e il rilascio di copie di atti in materia tributaria e in sede giurisdizionale, compresi i procedimenti in camera di consiglio, gli affari non contenziosi e le esecuzioni civili mobiliari e immobiliari. Il contenuto di ciascuna di tali materie è ulteriormente definito nel suddetto allegato mediante l'indicazione dei testi normativi contenenti la relativa disciplina.

La delega che l'art. 7 della legge n. 50/1999 ha attribuito al Governo concerne il riordino delle norme legislative e regolamentari nelle materie elencate mediante l'emanazione di testi unici comprendenti le disposizioni contenute in un decreto legislativo ed in un regolamento adottati ai sensi degli artt. 14 e 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con l'osservanza tuttavia dei criteri e principi direttivi dettati dallo stesso art. 7 della legge n. 50 del 1999, tra i quali vi è quello del «coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo».

L'osservanza di tali criteri e principi direttivi discende direttamente dal disposto dell'art. 76 della Costituzione.

Alla luce di quanto appena evidenziato ritiene questo giudice che al potere attribuito al legislatore delegato siano stati posti limiti ben precisi e che la delega in questione non abbia avuto ad oggetto anche modifiche sostanziali delle strutture portanti della disciplina delle materie cui la delega stessa si riferisce.

L'art. 11 della legge n. 319/1980 prevedeva che il ricorso dovesse essere presentato innanzi al Tribunale (o alla Corte d'appello); è ragionevole ritenere che il legislatore della legge n. 319/1980 quando ha parlato di tribunale per la procedura dei ricorsi si riferisse al tribunale in composizione collegiale (ed infatti all'epoca il tribunale esisteva solo in detta composizione).

Ciò posto, avendo trasferito la competenza — per ciò che nella specie interessa — dal tribunale in composizione collegiale al tribunale in composizione monocratica ed avendo quindi introdotto una innovazione radicale della disciplina vigente in materia di competenza, il legislatore delegato non si è attenuto al criterio del «coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti» ed è pertanto incorso in una violazione dell'art. 76 della Cost. per eccesso di delega. La modifica della competenza non pare infatti potere rientrare tra le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo, nemmeno alla luce di quanto osservato nella relazione allegata al decreto legislativo n. 113 del 2002.

L'attribuzione della competenza al giudice in composizione monocratica, nell'ambito del disposto di cui all'art. 170, viene infatti per così dire correlata all'innovazione introdotta dal decreto legislativo n. 51/1998 che ha introdotto il sistema del giudice unico.

Nel commentare in particolare l'art. 170, nella relazione allegata al decreto legislativo n. 113 del 2002 si osserva «... In linea con il mutamento del sistema, a seguito dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 51/1998 (che ha sostituito l'art. 48 dell'ordinamento giudiziario,) la norma prevede la competenza monocratica, peraltro già attuata dal legislatore con l'art. 50, lett. c) del d.lgs. n. 274/2000. Altrimenti, in mancanza di previsione espressa, la competenza sarebbe collegiale per una procedura semplificata fin dall'origine».

La procedura invero ancora oggi applicabile è quella di cui all'art. 29, legge n. 794/1942, essendo essa richiamata dal testo unico ed in particolare dall'art. 170 (a sua volta poi richiamato dall'art. 84 del medesimo testo unico). Ebbene questa norma espressamente prevede che il tribunale proceda in composizione collegiale. Conseguentemente l'art. 170, nella parte in cui attribuisce la competenza all'ufficio giudiziario in composizione monocratica, non appare ispirato ad un principio di coerenza logica e sistematica.

Alla luce delle superiori considerazioni l'art. 170 del decreto legislativo n. 113 del 2002 come riprodotto dall'art. 170 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 si pone in contrasto con l'art. 76 della Costituzione per eccesso di delega.

L'esistenza della delega in una materia coperta da riserva assoluta di legge quale è ex art. 25 della Costituzione quella riguardante la competenza del giudice non può poi essere desunta dalla circostanza che tale delega sia stata conferita genericamente avuto riguardo alla materia delle spese di giustizia.

Conseguentemente in via subordinata sarebbe l'art. 7 della legge n. 50 del 1999 a porsi in contrasto con l'art. 76 della Costituzione secondo cui la delega va conferita «per oggetti definiti», nella parte in cui non ha previsto con riferimento alle specifiche materie delegate i limiti e l'oggetto della delega.

Ritenuto pertanto che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale e visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 170 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia), come riprodotto nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) con riferimento all'art. 76 della Costituzione, nonché in via subordinata dell'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50 con riferimento all'art. 76 della Costituzione.

Sospende il presente giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al pubblico ministero, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza e per la comunicazione della presente ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87.

Messina, addì 31 dicembre 2003.

Il giudice URBANI

04C0586

N. 423

*Ordinanza del 2 febbraio 2004 emessa dal Giudice di pace di Benevento,
nel procedimento civile vertente tra Ferrone Luigi Agostino Maria e Prefettura di Benevento ed altra*

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Contrasto con l'eguaglianza e la pari dignità dei cittadini di fronte alla legge - Discriminazione in danno dei soggetti non abbienti - Limitazione del diritto di questi ultimi ad agire in giudizio - Vanificazione dell'istituto del gratuito patrocinio.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis*, comma 3, introdotto dall'art. 4, comma 1-*septies*, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL GIUDICE DI PACE

Nella causa promossa dall'avv. Ferrone Luigi Agostino Maria procuratore di se medesimo, contro Ministero dell'interno — Ufficio territoriale del Governo, prefettura di Benevento, in persona del prefetto *pro tempore*, premesso che con ricorso depositato nella cancelleria di questo ufficio in data 20 gennaio 2004 il ricorrente avv. Ferrone proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento n. ATX0000026609, elevato dalla Polizia stradale di Benevento in data 27 ottobre 2003, con il quale veniva contestata la violazione dell'art. 142/7 del c.d.s., commessa il giorno 5 agosto 2003 sulla S.S. 88, km 70 + 900, in Benevento, c.da Roseto, «eccependone l'illegittimità e/o invalidità ed inefficacia, nonché l'assoluta infondatezza».

In via preliminare, rilevando di aver ottemperato, a norma dell'art. 204-*bis*, terzo comma, c.d.s., all'obbligo di versamento di cauzione pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflittagli, al solo fine di non incorrere in una pronuncia di inammissibilità della propria domanda giudiziale, sollevava formale questione di illegittimità costituzionale del citato art. 204-*bis*, terzo comma, d.lgs. n. 285/1992, come introdotto dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, per violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione.

Sosteneva, infatti, che il suddetto articolo, in palese contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, introduce una ingiustificata e ingiusta disparità di trattamento tra i cittadini che, per condizioni economiche, sono in grado di far fronte al versamento della cauzione prevista, a pena d'inammissibilità del

ricorso, dall'art. 204-*bis*, terzo comma, c.d.s. e i cittadini in condizioni economiche disagiate che non hanno la possibilità effettuare tale versamento cauzionale, con indubbia lesione della tutela delle loro posizioni di diritto soggettivo.

Rilevava, altresì, un ingiustificato trattamento di favore anche nei confronti della stessa Pubblica amministrazione, che, benché parte, in sede processuale, alla pari del ricorrente-cittadino, a differenza di questi, in caso di esito favorevole, può disporre immediatamente delle somme dovutele.

Come pure sosteneva la non conformità dell'art. 204-*bis*, terzo comma, c.d.s., all'art. 24 della Costituzione, che statuisce l'inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento, perché di fatto si traduce per i cittadini meno abbienti in una ingiustificata limitazione e compressione del diritto di ogni cittadino ad agire in sede giurisdizionale.

Lamentava, perciò, l'assenza di motivi ragionevoli e fondati a sostegno della contestata norma, la quale pone le premesse per un trattamento differente tra cittadini che si trovano nella medesima situazione di impugnazione di un atto sanzionatorio della p.a., lesivo della loro sfera giuridico-patrimoniale-personale.

Chiedeva, perciò, preliminarmente, con ordinanza, la sospensione del giudizio con conseguente trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, legge n. 87/1953; in via principale, chiedeva, previa sospensione dell'esecutorietà, di accogliere il ricorso e dichiarare nullo e/o illegittimo il verbale con ogni conseguente statuizione di giustizia. Vittoria nelle spese e competenze di lite e restituzione della versata cauzione.

O S S E R V A

Ad avviso di questo giudice non è manifestamente infondata la questione di incostituzionalità dell'art. 204-*bis*, terzo comma, d.lgs. n. 285/1992, per violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione.

L'art. 3 della Costituzione, nella sostanza, sancisce la pari dignità e uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge senza distinzioni (tra le tante) di condizioni personali e sociali, e prevede che la Repubblica rimuova gli ostacoli di ordine economico che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini.

Ora è fuori di dubbio che l'aver introdotto nell'ordinamento giuridico una norma, qual'è l'art. 204-*bis*, terzo comma, c.d.s. che all'atto del deposito del ricorso, prevede per il ricorrente il versamento, a pena di inammissibilità, di una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore, ha come conseguenza la limitazione per una vasta categoria di cittadini che versano in condizione economiche di disagio di rinunciare all'azione giudiziaria con l'impossibilità, per ragioni di ordine economico, di agire per la tutela dei propri diritti.

Tale norma pone, di fatto, questa categoria di cittadini non abbienti in una situazione di disuguaglianza rispetto ai cittadini per i quali, sussistendo condizioni economiche di vantaggio, il versamento di una cauzione non costituisce un ostacolo all'esercizio dell'azione giudiziaria per la salvaguardia dei loro diritti.

L'art. 204-*bis*, c.d.s. si pone, dunque, in una logica esattamente contrapposta a quella che emerge dai principi costituzionalmente garantiti dall'art. 3 della Costituzione e perciò in sua violazione.

Così come si pone in violazione dell'art. 24 della Costituzione che statuisce per tutti i cittadini la facoltà di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi e che assicura ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

Ora, è di particolare evidenza che l'impugnato art. 204-*bis* c.d.s., prevedendo a pena di inammissibilità il versamento cauzionale, senza alcun esonero per i non abbienti, preclude addirittura a questa categoria di cittadini, in evidente contrasto con i principi costituzionali, l'azione giudiziaria, con la conseguenza, così, anche di vanificare gli istituti, quali il gratuito patrocinio di cui al d.P.R. n. 115/2002, previsti per dare piena attuazione ed esecuzione al dettato dell'art. 24 Cost.

Da ciò scaturisce, ad avviso di questo giudice, la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale eccepita e sollevata formalmente dal ricorrente.

Il procedimento *de quo* non potendo essere definito indipendentemente dalla risoluzione della legittimità costituzionale che non appare manifestamente infondata, deve essere sospeso e gli atti devono essere rimessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Ordina la sospensione del procedimento di cui in epigrafe e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina, inoltre, che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente del Senato e della Repubblica e della Camera dei deputati.

Benevento, addì 31 gennaio 2004.

Il giudice di pace: LA SALANDRA

04C0587

N. 424

Ordinanza del 3 febbraio 2004 emessa dal Giudice di pace di Cairo Montenotte, nel procedimento civile vertente tra Tamigio Pavle e Ufficio territoriale del Governo di Savona ed altra

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Violazione del principio di uguaglianza - Contrasto con il compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli economici limitativi della libertà e dell'eguaglianza dei cittadini - Lesione del diritto di agire in giudizio.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis*, introdotto dall'(art. 4, comma 1-*septies*, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile di primo grado recante il n. 21 - C R.G. 2004, promossa da Tamigio Pavle, domiciliato in Cairo Montenotte, corso Italia n. 16/4 presso e nello studio dell'avv. Sandra Chiarlone che lo rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura speciale alle liti posta in calce al ricorso introduttivo.

Contro Ufficio territoriale del Governo di Savona, in persona del prefetto *pro tempore*, nonché conto Sezione Polizia stradale di Savona — in persona del legale rappresentante *pro tempore*, avente ad oggetto opposizione a verbale di contestazione.

IN FATTO

Con ricorso depositato in data 24 gennaio 2004, il ricorrente proponeva rituale opposizione avverso il verbale di contestazione n. ATX0000055634, elevato in data 28 ottobre 2003 dalla Sezione Polizia stradale di Savona — per la violazione dell'art. 142, comma 8; con conseguente irrogazione della sanzione pecuniaria di € 137,55 (oltre € 10,69 per spese di notifica) oltre ancora la sanzione accessoria della decurtazione di punti 2 a disposizione del titolare della patente di guida in alternativa del conducente o responsabile solidale.

Parte ricorrente, in via pregiudiziale, eccepiva la legittimità costituzionale di quanto disposto dall'art. 204-*bis* del codice della strada, nella parte in cui prescrive il versamento di una cauzione pari alla metà del massimo edittale delle sanzioni inflitte dall'organo accertatore, in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione.

Nel merito eccepiva in via preliminare, la notificazione del «verbale di contestazione» e mancanza di notificazione del «verbale di accertamento».

Concludeva, pertanto, la difesa di parte ricorrente, per la sospensione del giudizio e remissione degli atti alla Corte costituzionale e nel merito per l'annullamento del verbale impugnato.

IN DIRITTO

Esaminati gli atti, si rileva che il ricorso è stato depositato presso la cancelleria del giudice di pace di Cairo Montenotte, non accompagnato dalla prova del versamento del deposito cauzionale previsto dalla normativa all'epoca ed in oggi vigente.

Rileva altresì questo giudicante che, in aderenza a quanto eccepito da parte ricorrente, sussistono fondati motivi per dubitare della legittimità costituzionale dell'art. 204-*bis*, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 4, comma 1-*septies* dal 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 1^o agosto 2003, n. 214.

La questione proposta assume rilievo essenziale giacchè, nei due casi opposti di dichiarazione di illegittimità o di conformità al dettato costituzionale, il ricorso dovrà venir deciso nel merito, oppure dovrà venir dichiarato inammissibile.

Non si ravvisano, altresì, elementi idonei a dichiarare la manifesta infondatezza della questione.

Infatti la normativa introdotta con la richiamata legge n. 214/2003 appare in contrasto con l'art. 3 della Carta costituzionale laddove viene sancito principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, senza distinzione, tra l'altro, di condizioni personali e sociali. Ne deriva che la diversità di condizioni (tra cui indubbiamente quelle economiche) non possono condizionare l'accesso alla tutela giuridica soprattutto completando la lettura dell'art. 3 nel suo secondo comma dove è previsto che la Repubblica rimuova e non frapponga ostacoli di ordine economico che limiterebbero, di fatto, la libertà e l'uguaglianza dei cittadini.

Ma non basta: la norma in sospetto di illegittimità viola altresì il disposto dell'art. 24 della Carta costituzionale laddove viene garantito il diritto di tutti di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. Ora, l'agire in giudizio non può essere confuso e considerato alla pari del diritto di agire in via amministrativa. Tengasi anche conto che il ricorso di questa seconda specie comporta, in caso di rigetto, l'obbligo da parte dell'autorità adita, di raddoppiare la sanzione pecuniaria comminata dall'organo accertatore, vincolo che non è stato, né lo poteva essere, imposto all'autorità giudiziaria sottoposta soltanto ai vincoli di legge (il giudice ordinario non può, né ha mai potuto ridurre la sanzione pecuniaria al di sotto del minimo edittale indipendentemente dalla specifica disposizione espressa nella legge n. 214/2003).

Quindi ne deriva che il cittadino, cui praticamente si impone, ad evitare depositi cauzionali il più delle volte esorbitanti rispetto alla sanzione, il ricorso in via amministrativa, deve sottostare ad una sanzione doppia rispetto a quella che, nella stragrande maggioranza dei casi, deriva da una pronuncia di rigetto dell'opposizione da parte del giudice ordinario. La possibilità, infine, di proporre opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione prefettizia si appalesa come rimedio inefficace laddove si consideri l'allungamento dei tempi e la necessità, per il comune cittadino, di ricorrere all'opera del professionista del diritto.

In conclusione, nel caso in esame come in altri casi simili, l'imposizione del versamento del deposito cauzionale non si può ritenere, sotto nessun aspetto, tendente ad assicurare uno svolgimento regolare del procedimento, bensì tendente, più o meno volutamente non è qui il caso di indagare, a precludere o, quanto meno, ad ostacolare l'esperimento, da parte del cittadino, della tutela giudiziale e, anche per questo motivo, soggetto alla verifica da parte del giudice delle leggi.

P. Q. M.

Visti gli articoli 134 Cost. e 23, legge n. 87/1953, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione;

Solleva, su istanza di parte, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 4, comma 1-septies del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione della Repubblica italiana, nella parte in cui prevede che, all'atto del deposito del ricorso, il ricorrente debba versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore;

Sospende il giudizio in corso dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale in Roma;

Sospende altresì l'esecuzione dell'atto impugnato dal ricorrente Tamigio Pavle in attesa della decisione della Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri ed alle parti in giudizio e che venga comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Cairo Montenotte, addì 3 febbraio 2004

Il giudice di pace: Rossi

04C0588

N. 425

*Ordinanza del 20 gennaio 2004 emessa dal Giudice di pace di Como nel procedimento civile
vertente tra Tettamanti Silvano ed altro e Prefettura di Como*

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Violazione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto alla tutela giurisdizionale - Discriminazione tra i cittadini in base alle condizioni economiche - Ingiustificata situazione di privilegio per la Pubblica Amministrazione.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis [comma 3], introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito in legge, con modifiche, il d.l. 27 giugno 2003, n. 151.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 113.

IL GIUDICE DI PACE

Ha emesso la seguente ordinanza 19 gennaio 2004 n. CRON. n. 325 del 20 gennaio 2004.

F A T T O

Con ricorso depositato in data 14 ottobre 2003, Tettamanti Silvano proprietario del veicolo tipo autocarro Fiat tg. CO D35527 proponeva ricorso con il patrocinio dell'avv. Giancarlo Ferrara avverso il verbale n. 42633 del Comando Polizia Municipale di Como per la ritenuta violazione dell'art. 125, commi primo, terzo e quinto, c.d.s. Oltre a contestare il corretto operato degli agenti di Polizia Municipale che nel caso *de quo* non avrebbero adottato le corrette procedure per la rilevazione del peso del veicolo trattore e del rimorchio concludeva quindi chiedendo l'annullamento del verbale impugnato ritenendo di non aver commesso l'infrazione contestata. Veniva, inoltre, sollevata previa sospensione del giudizio, e con istanza di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, la legittimità costituzionale dell'art. 204-bis del codice civile della strada introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 che ha convertito in legge il decreto-legge 27 giugno 2003

n. 151 in quanto al comma 3 prevede che all'atto del deposito del ricorso il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità dello stesso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore.

D I R I T T O

Il ricorrente sosteneva che l'art. 204-*bis* era in contrasto con le norme contenute negli art. 3 e 24 e 113 della Costituzione per violazione del principio di eguaglianza e per lesione del diritto di difesa del cittadino.

Ravvisava nella norma introdotta una reintroduzione della regola del *solve et repete* che la Corte costituzionale in numerose precedenti pronunce a partire dalla sentenza n. 21 del 1961 ha ritenuto illegittima perché non conforme ai citati articoli. Essa è in contrasto con la norma contenuta nell'art. 3 perché è evidente la differenza di trattamento che ne consegue tra il contribuente abbiente ed il contribuente che non abbia mezzi sufficienti per fare il pagamento ed in contrasto con le norme contenute negli articoli 24 e 113 della Costituzione nei quali l'uso delle parole «tutti» e «sempre» ha chiaramente lo scopo di ribadire l'uguaglianza di diritto e di fatto di tutti i cittadini per quanto concerne la possibilità di chiedere e di ottenere la tutela giurisdizionale sia nei confronti di altri privati sia in quelli dello Stato e di Enti pubblici minori.

Questo giudice di pace ritiene che l'art. 204-*bis* del codice della strada introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 non sia conforme alla Costituzione in quanto comunque e di fatto comprime sensibilmente il diritto alla tutela giurisdizionale, ravvisando nello stesso articolo un intento evidente di scoraggiare il ricorso alla predetta tutela e per le notevoli difficoltà che pone a carico di tutti i cittadini ed in particolar modo di coloro i quali, per gravi problemi personali, non sono in grado di anticipare a titolo di cauzione un importo che, a volte, supera di gran lunga la somma ingiunta. Ravvisa, inoltre, nella introdotta norma fonte di gravi squilibri tra la pubblica amministrazione ed i cittadini ai quali è stata elevata una contravvenzione nonché tra loro stessi in forza dei rispettivi redditi.

La norma introdotta pone la pubblica amministrazione in una situazione di privilegio in quanto nella maggioranza dei casi non dovrà procedere alla esecuzione secondo le norme di legge per il recupero coattivo del suo credito avendo, con la sentenza esecutiva del giudice di pace, autorizzazione al prelievo in suo favore della somma versata in cauzione.

Per tutte le suddette argomentazioni questo giudice, prima di esaminare il merito dell'opposizione proposta dal ricorrente, ritiene assolutamente rilevante che venga esaminata la ritenuta incostituzionalità dell'art. 204-*bis* del codice della strada introdotto dalla legge di conversione del d.l. 151/03, 214/03 in quanto la questione non presenta una manifesta infondatezza;

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 87/1953 così provvede:

sospende il presente giudizio iscritto nel ruolo generale degli affari civili al n. 1857/2003 sino all'esito della questione;

manda alla cancelleria affinché provveda alla trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, ed alle parti;

manda la cancelleria di comunicare la presente ordinanza ai Presidenti che due Camere del Parlamento.

Como, addì 19 gennaio 2004

Il giudice di pace: MACCARONE

N. 426

*Ordinanza del 2 febbraio 2004 emessa dal Giudice di pace di Maniago nel procedimento civile
vertente tra Bellitto Dario e Prefetto di Pordenone*

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Discriminazione fra soggetti abbienti e meno abbienti - Contrasto con il compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli economico-sociali limitativi della libertà e dell'eguaglianza dei cittadini - Compressione del diritto alla tutela giurisdizionale - Lesione della parità delle parti in giudizio - Ingiustificato trattamento di favore per la Pubblica Amministrazione.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis* [comma 3], introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito in legge, con modifiche, il d.l. 27 giugno 2003, n. 151.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. R.G. 85/C/03 promossa con ricorso depositato il 30 ottobre 2003 nella cancelleria dell'Ufficio del giudice di pace di Maniago (Pordenone) da Bellitto Dario, nato il 2 novembre 1963 a Maniago e residente a Roveredo in Piano (Pordenone) in via Garibaldi n. 28, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Omenetto e Alessio Pagnucco del Foro di Pordenone, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi sito in Pordenone, via Felice Cavallotti n. 40, opponente;

Contro prefetto della Provincia di Pordenone, parte opposta, avente per oggetto opposizione a verbale di infrazione al codice stradale.

F A T T O

Con ricorso del 26 ottobre 2003, depositato il 30 ottobre 2003, Bellitto Dario chiedeva a questa A.G. di casare il verbale di contestazione di violazione amministrativa n. 169409812 elevato dai Carabinieri della Stazione di Montereale Valcellina (Pordenone) il 19 ottobre 2003 per la violazione della norma di cui all'art. 148, commi 10 e 16 del codice stradale (d.lgs. n. 285/1992) consistente nel sorpasso effettuato in prossimità di una curva. Con detto verbale veniva comminata la sanzione pecuniaria di euro 137,55 e disposto il ritiro della patente di guida cat. B n. PN2046968D rilasciata dalla prefettura di Pordenone il 2 aprile 1984.

Dichiarava il ricorrente di aver effettuato il sorpasso in pieno rettilineo, di aver corso a velocità moderata e superato la mezzera della strada segnalata con striscia tratteggiata in assenza di veicoli provenienti dal senso opposto, di non essere stato fermato immediatamente e di aver ricevuto la contestazione in caserma dopo un certo lasso di tempo. Concludeva quindi eccependo la mancanza di fondamento della contestazione per l'omessa indicazione nel verbale del luogo e della strada in cui è avvenuta l'asserita infrazione e chiedendo in via principale l'annullamento del suddetto verbale, previa sospensione della sanzione accessoria ed in via subordinata, eventualmente, di diminuire al minimo le sanzioni accessorie. Il ricorrente non si limitava a contestare la fondatezza dell'accertamento nei suoi presupposti di fatto e di diritto ma nella udienza di prima comparizione, con il deposito di una memoria, sollevava la illegittimità costituzionale dell'art. 204-*bis* del c.d.s. introdotta dalla Legge 1° agosto 2003 n. 214 che ha convertito in legge il d.lgs. 27 giugno 2003, n. 151 in quanto al terzo comma prevede che all'atto del deposito del ricorso il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena d'ammissibilità del ricorso, una somma di denaro pari alla metà del massimo edittale della sanzione pecuniaria inflitta dall'organo accertatore. Il ricorrente sosteneva che l'art. 204-*bis* del c.d.s. era in contrasto con le norme contenute negli artt. 3 e 24 della Costituzione perché il dettato della norma in questione (la 204-*bis*) sarebbe in contrapposizione con le finalità della legislazione tendente ad assicurare ai cittadini non abbienti la possibilità di accedere alla tutela giurisdizionale. Rilevava inoltre che si trattava di una procedura, quella del ricorso in sede giurisdizionale, concepita per essere potenzialmente seguita senza spese per il cittadino, in quanto la stessa è totalmente esente

dal versamento di spese o tasse di alcun genere e che neppure necessita del ministero di un difensore. Rimarcava ancora che sul piano processuale la cauzione violerebbe il principio della parità processuale fra le parti in giudizio essendo riservato alla pubblica amministrazione un ingiustificato trattamento di favore.

D I R I T T O

Dall'esame degli atti e della documentazione allegata a questo giudicante non risulta effettuato il versamento della somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione applicata dall'organo accertatore, come previsto dal terzo comma dell'art. 204-*bis* del d.lgs. n. 285/1992 (introdotto con la legge n. 214/2003) e pertanto il ricorso depositato il 30 ottobre 2003, dopo cioè l'entrata in vigore della citata legge (il 13 agosto 2003) andrebbe dichiarato d'ufficio inammissibile. Ciò premesso ritiene questo giudicante la non conformità al dettato costituzionale dell'art. 204-*bis*, terzo comma del d.lgs. n. 285/1992 (introdotto dalla legge n. 214/2003) ritenendo sussistenti i presupposti per sollevare la questione di legittimità costituzionale della stessa norma nella parte in cui è previsto, a pena della inammissibilità del ricorso, il versamento in cancelleria di una somma di denaro pari alla metà del massimo edittale della sanzione per i motivi che seguono.

La questione è indubbiamente rilevante dal momento che questo giudicante non può decidere il ricorso indipendentemente dalla preliminare risoluzione della questione di costituzionalità. Infatti, qualora venisse dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-*bis* il ricorso dovrebbe essere rigettato in quanto inammissibile, in caso contrario andrebbe esaminato nel merito. In secondo luogo la questione appare non manifestamente infondata per le seguenti motivazioni: la cauzione *ex* art. 204-*bis* del d.lgs. n. 285/1992, ad avviso di questo giudice, lederebbe il diritto fondamentale dell'individuo, tutelato dall'art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana ponendo i soggetti abbienti e meno abbienti su un piano di disuguaglianza, concedendo la facoltà esclusivamente al soggetto che sia in grado di pagare di poter esercitare la tutela dei propri diritti con ricorso al giudice ordinario. Verrebbero cioè accentuate le disuguaglianze economiche tra i cittadini dal momento che solo quelli abbienti potranno pagare da subito una somma che per di più è il doppio di quella prevista per il pagamento in misura ridotta. È ben vero che il soggetto meno abbiente potrebbe avvalersi del ricorso amministrativo per il quale non è previsto il versamento di alcuna cauzione, ma così si finirebbe per limitare di fatto l'uguaglianza dei cittadini riservando a quelli poveri il ricorso amministrativo e ai cittadini ricchi quello giudiziario. E ciò in contrasto con l'art. 3 della Costituzione che sancisce il principio che compito della Repubblica è quello di rimuovere ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscano il pieno sviluppo della persona umana. La cauzione *ex* art. 204-*bis* del d.lgs. n. 285/1992 contrasterebbe con l'art. 24 della Costituzione italiana il quale statuisce che «tutti i cittadini possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento». La stessa creerebbe un trattamento differenziato tra i cittadini ispirato non dalla presenza di ragionevoli motivi ma come si può ben facilmente intuire dall'obiettivo di contenere il carico dei processi di opposizione a sanzioni amministrative derivanti dalle infrazioni al codice stradale e ponendo quindi un freno all'instaurazione di nuovi processi. Il processo si svolge nel rispetto di regole procedurali che pongono sullo stesso piano di parità soggetti processuali. La norma di cui all'art. 204-*bis* succitata contrasterebbe con l'art. 24 della Costituzione determinando una ingiustificata compressione o limitazione del diritto inviolabile dei cittadini alla tutela dei propri diritti in sede giurisdizionale. Anche sul piano processuale la cauzione violerebbe il principio della parità processuale tra le parti in giudizio essendo riservato alla pubblica amministrazione un ingiustificato trattamento di favore ed una posizione di vantaggio ed in caso di esito positivo della lite l'ente pubblico avrebbe altresì a disposizione immediatamente la sanzione pecuniaria o parte della stessa che le è dovuta dal momento che la cauzione da versare è pari alla metà del massimo edittale ed ancora inducendo l'art. 204-*bis* il cittadino a ricorrere per necessità al ricorso amministrativo anziché alla sede giurisdizionale. Costui in caso di accoglimento del ricorso, non potrebbe recuperare le spese di causa per eventuale assistenza di un legale negli esborsi non vigendo il principio della soccombenza alle spese processuali, a differenza dell'agire in sede giurisdizionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Costituzione e 23, legge n. 87/1953, ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza, solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 che ha convertito in legge con modificazioni il d.l. 27 giugno 2003, n. 151 per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione della Repubblica italiana nella parte in cui prevede che all'atto del deposito del ricorso, il ricorrente debba versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore e per gli altri motivi esposti;

Sospende il presente giudizio n. 85/C/03 R.G. contenzioso ed ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per quanto di competenza;

Dispone che a cura della cancelleria di questo Ufficio la presente ordinanza venga notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Maniago, addì 2 febbraio 2004

Il giudice di pace: NICODEMO

04C0590

N. 427

*Ordinanza del 26 febbraio 2004 emessa dal Giudice di pace di Lanciano
nel procedimento civile vertente tra De Santis Domenico e Comune di Frisa*

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Difetto di ragionevolezza - Disparità di trattamento fra soggetti abbienti e non abbienti - Contrasto con il compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli economico-sociali limitativi della libertà e dell'eguaglianza dei cittadini - Violazione del diritto di azione e difesa - Ingiustificato trattamento di favore per la Pubblica Amministrazione - Lesione della parità delle parti in giudizio - Compressione della tutela giurisdizionale contro gli atti amministrativi.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis, introdotto dall'art. 1-septies della legge 1° agosto 2003, n. 214 [recte dall'(art. 4, comma 1-septies, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214].
- Costituzione, artt. 3, 24 e 113.

IL GIUDICE DI PACE

Sciolta la riserva che precede;

Letto il ricorso che precede depositato in cancelleria il 19 agosto 2003 da Domenico De Sanctis rappresentato e difeso dall'avv. Sandro Sala con cui si impugna il verbale di contravvenzione n. 58-01/29 elevato dalla Polizia municipale del comune di Frisa con il quale veniva contestata al ricorrente la violazione dell'art. 7 c.d.s. commessa il 14 marzo 2003 poiché lasciava la sua autovettura in sosta vietata;

Vista la rituale costituzione delle parti, alla prima udienza di comparizione;

Lette le deduzioni sollevate dal procuratore del ricorrente all'udienza del 6 novembre 2003 il quale eccepiva e sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis del d.lgs. n. 285/1992 così come introdotto dall'art. 1-septies della legge 1° agosto 2003, n. 214 nella parte in cui prevede che «all'atto del deposito del ricorso il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace a pena di inammissibilità del ricorso stesso una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore» sottoponendo così l'ammissibilità del ricorso al versamento della somma a titolo cauzionale;

Lette le deduzioni del comune di Frisa il quale eccepiva la tardività della presentazione del ricorso e precisamente indicava che esso era stato depositato oltre il termine di sessanta giorni posto che al ricorrente era stato notificato il verbale il 18 giugno 2003 e depositato in cancelleria il 19 agosto 2003;

Tanto premesso.

R I L E V A

Preliminarmente detto che la presentazione del ricorso non è tardiva in quanto esso è stato depositato il 19 agosto 2003 e quindi durante il periodo di sospensione dei termini giudiziari *ex lege* n. 742/1969 ed il procedimento, di opposizione concernente l'applicazione di sanzioni amministrative disciplinate dagli artt. 22 e 23, legge n. 689/1981 non rientra tra quelli per i quali l'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 dispone l'inapplicabilità della sospensione dei termini nel periodo feriale (così tra le altre Cassazione civile 26 luglio 2001, n. 10258, Cassazione civile n. 322/1975). Pertanto per quanto esposto il ricorso deve ritenersi ammissibile.

Per ciò che concerne la sollevata questione di legittimità costituzionale, ritenuto che nel caso di specie il collegamento giuridico tra la *res giudicanda* e la norma ritenuta incostituzionale appare rilevante e ritenuta la non manifesta infondatezza, va precisato che la disposizione sopraccitata è in sospetto di costituzionalità per i seguenti motivi.

1. — Violazione dell'art. 3 della Costituzione per difetto di ragionevolezza e disparità di trattamento tra i cittadini abbienti e non abbienti, poiché mentre i primi non avrebbero difficoltà ad intentare il ricorso previo deposito cauzionale, i secondi privi di mezzi o con scarse possibilità economiche si vedrebbero preclusa o comunque aggravata l'opposizione al verbale di contravvenzione dinanzi all'autorità giudiziaria.

La rilevata discriminazione è poi maggiormente significativa nei casi in cui la sanzione pecuniaria è di importo notevole perché la cauzione, pari alla metà del massimo edittale, rende difficile se non impossibile al soggetto dotato di scarsi mezzi il ricorso al giudice di pace, con l'unica alternativa di intentare il ricorso gerarchico al prefetto previsto dall'art. 203 c.d.s. che non è soggetto all'onere di prestare la cauzione di cui all'art. 204-bis, con ciò rendendo il ricorso all'autorità giudiziaria un mezzo di tutela riservato ai soggetti facoltosi, con la conseguenza che la scelta dove tutelare i propri diritti discriminerebbe i cittadini sul piano economico e sociale limitando, di fatto, la libertà e l'uguaglianza degli stessi.

Tanto considerato è di palmare evidenza come la disposizione citata sia in netto contrasto con l'art. 3 della Costituzione la quale statuisce che compito della Repubblica è rimuovere (e non creare) gli ostacoli di ordine sociale ed economico che limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscano il pieno sviluppo della persona umana.

2. — Violazione dell'art. 24 Costituzione che consente a tutti i cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti sancendo che la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, e ciò senza limitazioni, mentre l'imposizione della cauzione pena l'inammissibilità del ricorso sembra voler introdurre la regola del *solve et repete*.

La norma *de qua* appare ancora più irragionevole ove si consideri che la legge n. 689/1981 non prevede la soggezione degli atti del processo e la decisione ad alcuna imposta e/o tassa né al contributo unificato.

La prevista cauzione poi impone un ingiustificato trattamento di favore nei confronti della pubblica amministrazione che nel giudizio è parte processuale avvantaggiando quest'ultima a danno del ricorrente, violando il principio di parità tra le parti nel giudizio.

3. — Violazione dell'art. 113 Costituzione perché la norma citata condiziona notevolmente e senza giustificazione alcuna la tutela giurisdizionale dei diritti contro gli atti della pubblica amministrazione, rendendo più agevole ed immotivatamente il ricorso amministrativo rispetto a quello giurisdizionale, considerando poi che più volte la Corte costituzionale ha ripetuto che il previo esperimento del ricorso amministrativo è del tutto facoltativo.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23, legge n. 87/1953, ritenutane rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione sollevata per i motivi esposti;

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 così come introdotto dall'art. 1-septies della legge 1° agosto 2003, n. 214 che ha convertito il decreto-legge n. 151/2003 perché in contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 Costituzione per le ragioni e nei termini di cui motivazione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio;

Dispone altresì a cura della cancelleria la notificazione della presente ordinanza alle parti nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Lanciano, addì 20 febbraio 2004

Il giudice di pace: AVAGNANO

04C0591

N. 428

*Ordinanza del 9 febbraio 2004 emessa dal Giudice di pace di Catania
nel procedimento civile vertente tra Torrisi Salvatore e Comune di Catania*

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Sostanziale reintroduzione della regola del *solve et repete* - Contrasto con il principio di eguaglianza - Lesione del diritto di agire in giudizio.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis, comma 3, introdotto dall'art. 4, comma 1-sexties, della legge 1° agosto 2003, n. 214 [*recte*: introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214].
- Costituzione, artt. 3, 24 e 113.

IL GIUDICE DI PACE

Nel procedimento n. 4701/2003 R. sez. 4 dicembre 2003 ha pronunciato la seguente ordinanza

Ricorrente Torrisi Salvatore, nato a Caltagirone il 5 marzo 1946, c.f. n. TRR SVT 46C05 BA28U, elettivamente domiciliato a Catania, via G. D'Annunzio 125, presso lo studio dell'avv. Paolo Calabretta, dal quale è rappresentato e difeso per procura a margine del ricorso.

Resistente: comune di Catania in persona del sindaco *pro tempore* presso il Comando corpo di Polizia municipale, rappresentato e difeso dal comandante Salvatore Raineri.

Resistente: Azienda municipale, trasporti con sede a Catania, via Plebiscito n. 747, in persona del direttore Giuseppe Torrisi ed elettivamente domiciliata a Catania, via Bologna n. 7, presso lo studio dell'avv. Arturo Oliveri che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria costitutiva.

Il giudice si riserva di dichiarare l'eventuale estromissione dell'A.M.T.

Il ricorrente così concludeva: «in preliminare, si eccepisce l'incostituzionalità dell'art. 204-bis comma 3 c.d.s. Invero, ai sensi di tale norma: All'atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore. Detta somma, in caso di accoglimento del ricorso, è restituita al ricorrente. Risulta *ictu oculi* l'incostituzionalità della norma, la quale di fatto viola il libero esercizio del diritto di agire a tutela dei propri diritti, nonché il principio di eguaglianza fissato dall'art. 3 della Costituzione. A tal riguardo ricorda la sentenza del 29 novembre 1960, n. 57 con cui la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità dell'art. 98 c.p.c., in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, poiché tale norma dava rilievo alle condizioni economiche dell'attore, prevedendo in relazione a queste la possibilità di una *cautio pro expensis* (il testo era il seguente: il pretore o il conciliatore, su istanza del convenuto può disporre coordinanza che l'attore non ammesso al gratuito

patrocinio presti cauzione per il rimborso delle spese, quando vi è fondato timore che l'eventuale condanna possa restare ineseguita. Se la cauzione non è prestata, il processo si estingue.) L'imposizione della cauzione, invero non tiene conto della capacità economica del cittadino, in violazione dell'art. 53 della Costituzione. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è ispirato ai criteri della progressività. È evidente quindi che il legislatore, con tale norma, ha di fatto impedito al cittadino menù abiente il ricorso all'autorità giudiziaria». L'eccezione di illegittimità costituzionale non è manifestamente infondata.

Le parti resistenti nulla hanno detto su tale eccezione che è importante perché il giudice deve decidere in via preliminare, non potendo entrare nel merito.

Il decidente ritiene che siano state spolverate le norme sul *solve et repete* già eliminate da più di 40 anni dal nostro ordinamento, attraverso vari interventi della Corte costituzionale.

Tale istituto ed anche l'articolo ricordato sono contrari agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione. Una sentenza della Corte costituzionale sull'imposta sul valore aggiunto, fa leggere fra le righe quale è stato l'orientamento della Corte» La norma denunciata disponendo il pagamento graduale dell'imposta accertata nel corso del procedimento giurisdizionale, com'è manifesto, non pone alcuna condizione all'azione giudiziaria, ma costituisce espressione della normale esecutorietà dei provvedimenti amministrativi, la cui non contrarietà agli artt. 3, 24 e 113 Cost. è stato espressamente affermato dalla Corte.

Corte costituzionale 25 maggio 1985 n. 176 *Juris data*. Gort e altro Giust. Cost. 1985, I, 1258. Ricerca *solve et repete*. Nel caso, invece, l'art. 204 comma 3 del c.d.s. ha proprio posto una condizione alla procedibilità dell'azione giudiziaria, in contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione. D'altronde la p.a., per garantirsi, può giovare del fermo tecnico amministrativo, senza imporre le tanto odiate pastoie burocratiche di un deposito postale su un libretto per i depositi giudiziari e le piccole somme della maggioranza delle sanzioni è sufficientemente coperta dal valore più elevato delle automobili.

P. Q. M.

Dichiarando che l'eccezione dell'attore non è manifestamente infondata, ricorre nell'interesse della legge e del cittadino, e non proprio, alla Corte costituzionale perché sia dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 204-bis d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 comma terzo del c.d.s., così come introdotto dall'art. 4 comma 1-sexies della legge n. 214 del 1° agosto 2003 di conversione del d.l. n. 151 del 27 giugno 2003, recante «modifiche ed integrazioni al codice della strada».

Dichiara sospeso il procedimento in corso fino alla decisione della Corte e il verbale di accertamento n. 1213963 del 7 aprile 2003, con il quale veniva contestato al ricorrente la violazione del c.d.s., per aver sostato, in un parcheggio a pagamento con biglietto scaduto;

Ordina alla cancelleria di rimettere il presente fascicolo alla cancelleria della Corte costituzionale, previa estrazione di estratto autentico dei documenti contenuti o altro accorgimento. Il processo dovrà essere riassunto o proseguito davanti al giudice adito, dopo sei mesi dalla notifica della sentenza della Corte costituzionale.

Catania 9 febbraio 2004. Dà mandato alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Catania, addì 9 febbraio 2004

Il giudice di pace: CANTONE

N. 429

*Ordinanza del 18 febbraio 2004 emessa dal Giudice di pace di Castellammare di Stabia
nel procedimento civile vertente tra Romano Rosaria e Comune di Castellammare di Stabia*

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Possibilità che detta somma sia assegnata all'Amministrazione e prelevata (in tutto o in parte) in caso di rigetto del ricorso - Compressione del diritto alla tutela giurisdizionale - Lesione dei diritti di azione e difesa - Discriminazione in danno dei soggetti meno abbienti - Contrasto con i principi del contraddittorio e della parità delle parti in giudizio - Irragionevolezza.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. [385, *recte*] 285), art. 204-*bis*, commi 3 e 5, come modificato dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, di conversione del d.l. 27 giugno 2003, n. 151.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

IL GIUDICE DI PACE

Letti gli atti, per sciogliere la riserva, del giudizio iscritto al N.R.G. 3804/03, proposto da Romano Rosaria in danno del comune di Castellammare di Stabia rileva;

Con ricorso depositato il 3 ottobre 2003 la sig.ra Romano Rosaria adiva l'intestato ufficio giudiziario per sentir annullare i verbali di accertamento e contestazione n. 11436A, 11698A e 12465A rispettivamente dell'8 maggio 2003, 10 maggio 2003 e 11 maggio 2003, notificati il 23 agosto 2003, 22 agosto 2003 e 22 agosto 2003 in base ai quali personale degli ausiliari del traffico avevano accertato la violazione dell'art. 157/6 del c.d.s. di € 41,35 cadauno a carico dell'auto tg. NAD12083 di sua proprietà, per aver sostato senza esporre il titolo di pagamento.

Deduceva che l'auto era munita di permesso per soggetto portatore di handicap, che produceva, quale era il marito Scarselli Alberto e che tale permesso era ben visibile sul cruscotto. Con memoria aggiuntiva eccepiva la illegittimità dei verbali redatti dai c.d. ausiliari del traffico in quanto non abilitati dalla legge.

La ricorrente però ometteva di depositare, unitamente al ricorso, ai fini della sua ammissibilità, una somma pari alla metà del massimo edittale prevista per le violazioni contestate, ai sensi dell'art. 204-*bis* del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 385 (Codice della strada), come novellato dalla legge 1° agosto 2003 n. 214 di conversione del d.l. 27 giugno 2003 n. 151.

Si costituiva il comune di Castellammare di Stabia che eccepiva preliminarmente a inammissibilità dell'opposizione per l'omesso versamento della cauzione. Nel merito eccepiva che autorizzazione alla sosta per portatore di handicap non può estendersi alle aree di sosta a pagamento.

Va preliminarmente affrontata la questione della inammissibilità della opposizione.

Il mancato deposito delle somme — che con circolare del 13 agosto 2003 il Ministero della giustizia, nell'interpretare la legge ha indicato effettuarsi nelle forme del deposito giudiziario presso l'Ente Poste S.p.a. richiamando il r.d. 10 marzo 1910 n. 149 — viene sanzionato intatti con il provvedimento di inammissibilità che il giudice dovrebbe pronunciare ai sensi dell'art. 23 della legge n. 689/1981;

Questo giudice, di ufficio, dubita della costituzionalità dell'art. 204-*bis* in relazione agli artt. 24, 3, 111 della Costituzione.

Ed invero l'art. 204-*bis* del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 385, a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione del d.l. 27 giugno 2003 n. 151 con la legge 1° agosto 2003 n. 214 (pubblicata sul supplemento ordinario n. 133/L della *Gazzetta Ufficiale* del 12 agosto 2003 n. 186), recita al capo 3 che: «all'atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare presso a cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore. Detta somma, in caso di accoglimento del ricorso, è restituita al ricorrente».

L'art. 204-*bis* recita al capo 5) «in caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace, nella determinazione dell'importo della sanzione, assegna, con sentenza immediatamente eseguibile, all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la somma determinata, autorizzandone il prelievo dalla cauzione prestata dal ricorrente in caso di sua capienza».

Al capo 2, l'art. 204-*bis* del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 385, come novellato, dispone tra l'altro che il ricorso è proposto secondo il procedimento fissato dall'art. 23 della medesima legge n. 689 del 1981...

Il comma primo dell'art. 23 della legge n. 689/1981 dispone che «il giudice, se il ricorso è proposto oltre il termine previsto dal primo comma dell'art. 22 (già trenta ed ora sessanta giorni della contestazione a seguito della modifica del capo 1 del novellato art. 204-*bis* del c.d.s.) ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza ricorribile in Cassazione». «Se il ricorso è tempestivamente proposto, il giudice fissa l'udienza di comparizione con decreto steso in calce al ricorso...»

Avendo l'art. 204-*bis* come novellato, introdotto un nuovo motivo di inammissibilità del ricorso, ne conseguirebbe la relativa declaratoria di ufficio.

Una tale interpretazione che, ripetesi, imporrebbe al giudice ai sensi dell'art. 204-*bis* novellato in combinato all'art. 23 primo comma della legge n. 689/1981, di dichiarare *sic et simpliciter* la inammissibilità del ricorso in opposizione, appare però lesiva del fondamentale principio del contraddittorio, quale insopprimibile strumento di garanzia e di attuazione del diritto costituzionale di difesa, attuato in campo processualistico dell'art. 101 del c.p.c.; di tal che si è imposto di fissare comunque e previamente, l'udienza di comparizione delle parti in modo da consentire alle stesse di contraddire anche su questioni che il giudice ritiene, *ex* art. 183, terzo comma c.p.c., richiamato nel rito innanzi al g.d.p. dall'art. 311 c.p.c., «rilevabile di ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione».

Questione quale appunto quella di valutare se il diritto del cittadino di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, sia adeguatamente tutelato dalla vigente disposizione dell'art. 204-*bis* dovendo l'ordinamento giuridico evitare ostacoli che si frappongono al processo che, in sostanza poi, comportano una lesione del diritto costituzionalmente garantito dall'art. 24 della costituzione.

Il ricorrente non ha provveduto al deposito della somma a mò di cauzione prevista dalla legge per cui ne deriverebbe una pronuncia di inammissibilità del ricorso.

Si pone, pertanto, questo giudice, d'ufficio, la questione di costituzionalità dell'art. 204-*bis*, capo 3) e capo 5), come novellato, in relazione all'art. 24 della costituzione nella parte in cui fa obbligo al ricorrente di versare nella cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore.

Con l'introduzione della norma denunciata che prevede l'onere del versamento della cauzione a pena di inammissibilità del ricorso, il legislatore ha introdotto uno strumento di compressione del diritto alla tutela giurisdizionale, garantito dalla costituzione.

A tale norma può riconoscersi il triste primato di reintrodurre atavici oneri o condizionamenti per il ricorso alla tutela giurisdizionale.

Sul punto va rilevato che sia un più accorto legislatore che la stessa Corte costituzionale a partire da vari decenni or sono e sino ad oggi, hanno eliminato, sia con provvedimenti legislativi e sia con pronunce di illegittimità costituzionale, ogni onere od ostacolo, sia fiscale che patrimoniale, che potesse condizionare il ricorso alla tutela giurisdizionale.

In merito ai primi, è il caso di ricordare, infatti, che con la legge 18 ottobre 1977 n. 793 furono abrogati l'art. 364 c.p.c. (deposito per il caso di soccombenza previsto a pena di inammissibilità per il ricorso in Cassazione); l'art. 381 c.p.c.; nonché l'art. 651 c.p.c. (deposito per il caso di soccombenza previsto a pena di inammissibilità per proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo o contro il decreto pronunciato a norma dell'art. 642, primo comma, c.p.c.) ed ancora da ultimo con il d.l. 11 marzo 2002 n. 28 — convertito, con modificazione, dalla legge 10 maggio 2002 n. 91, portante modifica all'art. 9 della legge 23 dicembre 1999 n. 48 — che con l'art. 1-1 ha sostituito il comma 3 dell'art. 2 eliminando la sanzione di irricevibilità posta a carico della parte che per prima si costituiva in giudizio e non versava il contributo unificato di iscrizione a ruolo della causa, così come con il medesimo art. 1-3 ha soppresso il comma quinto dell'art. 9 della legge n. 48/1999 che pure prevedeva la dichiarazione, da parte del giudice, della improcedibilità della domanda nel caso in cui a parte, in caso di modifica della domanda che ne ammontava il valore, avesse omissso di farne espressa dichiarazione e di integrare il pagamento del contributo unificato.

In merito alle seconde, è opportuno richiamare a sentenza della Corte costituzionale del 29 novembre 1960 n. 67 che dichiarò costituzionalmente illegittimo l'art. 98 c.p.c. in forza del quale il giudice poteva disporre con ordinanza che l'attore, non ammesso al gratuito patrocinio, prestasse cauzione per il rimborso delle spese, quando vi era timore che l'eventuale condanna potesse restare inseguita, sanzionando l'inadempimento con la estinzione del processo. Nella vigenza dell'(abrogato) art. 98 c.p.c. intervenne anche la Suprema Corte di cassazione che con la sentenza del 4 luglio 1952 n. 1999 ebbe modo di porre in rilievo che giammai la cauzione prevista dall'art. 98 c.p.c. potesse essere disposta «a garanzia di eventuali ragioni creditorie per il quale scopo può essere richiesto ed autorizzato sequestro conservativo ove ricorrano i presupposti di fatto e di diritto indispensabili per la concessione di tale misura cautelare».

È opportuno, altresì, richiamare la sentenza n. 21/1961 con cui la Corte costituzionale abolì la c.d. clausola del *solve et repete*, vale a dire l'obbligo di pagare, comunque, i tributi richiesti dall'amministrazione finanziaria per poter agire in giudizio, proprio perché andava a comprimere la tutela giurisdizionale.

In tali sensi la Consulta, nella continua affermazione del principio costituzionale garantito dall'art. 24 della costituzione, è continuamente intervenuta ed all'uopo si richiamano ancora, e tra le altre, sentenza del 7 dicembre 1964 n. 100 con cui dichiarò illegittimità costituzionale degli artt. 77, 78, 79 e 80 del regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3270, contenente la legge tributaria sulle successioni, nella parte in cui dispongono che le persone ivi indicate, quando fosse scaduto il termine per il pagamento della tassa o quel termine scadesse nel corso del procedimento, non possono agire in giudizio o proseguirlo senza aver dato la prova dell'avvenuto pagamento, della ottenuta dilazione o della esenzione e nella parte in cui sanzionano, con l'obbligo di corrispondere l'importo delle tasse e delle soprattasse, la inosservanza di richiedere la prova suddetta;

ed ancora le sentenze n. 45/1960; n. 113/1963; n. 91/1964; n. 157/1969; n. 61/1970 e da ultimo la n. 333/2001 con cui la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 (Discipline delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).

Il versamento della somma pari alla metà del massimo edittale, richiesta dall'art. 204-*bis*, costituisce un onere che tende al soddisfacimento di interessi del tutto estranei alle finalità processuali e non certamente un onere imposto allo scopo di assicurare al processo uno svolgimento meglio conforme alla sua funzione ed alle sue esigenze, che va individuata in quella di consentire una pronuncia in merito sui motivi di doglianza che il cittadino muove ad un verbale redatto dagli agenti accertatori.

In forza, invece, della denunciata norma, al cittadino, a cui il legislatore, con l'introduzione dell'art. 22-*bis* della legge n. 689/1981 aveva consentito di ricorrere ad un giudice (appunto il giudice di pace) che sentisse più vicino alle proprie istanze superando il formalismo processuale che caratterizza invece il procedimento innanzi al tribunale, viene frapposto un grosso impedimento costituito dal versamento della somma corrispondente alla metà del massimo della somma inflittagli, tale da apparire essere, ed è, una deflazione, alla tutela giurisdizionale, confermandogli, peraltro, l'odioso convincimento (che invece va recisamente rifiutato) che la giurisdizione appartiene allo Stato - apparato e, quindi, a porre i giudici tra «i governanti» in contrapposto al cittadino «governato» sicché possa avere ulteriore, ed anch'esso odioso, convincimento che non vi sia differenza funzionale ovvero distinzione effettiva della giurisdizione dalle altre potestà sovrane dell'ordinamento e, in particolare, dell'amministrazione.

La questione quindi che, di ufficio si solleva, non appare manifestamente infondata.

La norma denunciata si pone infatti in contrasto con il primo comma dell'art. 24 della costituzione che riconosce a tutti il potere di agire in giudizio a tutela dei diritti e degli interessi legittimi, nonché al capoverso seguente che afferma essere la difesa un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Si pone in contrasto, altresì, con l'art. 3 della costituzione in quanto di fatto limita il diritto di azione in giudizio del meno abbiente, generando quindi un discrimine tra il ricco e il povero con la conseguenza che a quest'ultimo non sarebbe consentito ottenere una (presumibilmente, per esso ricorrente, positiva) pronuncia sul merito delle proposte doglianze, atteso la inammissibilità del ricorso per il non eseguito versamento.

Si pone, infine, in contrasto con l'art. 3 della costituzione che al comma secondo dispone che ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti al giudice terzo ed imparziale.

Il contrasto con tale ultima disposizione, evidenziato già innanzi laddove si rilevava essere opportuno recidere il convincimento che la giurisdizione appartiene allo Stato-apparato, emerge altresì dalla considerazione che al ricorrente è fatto obbligo di effettuare il versamento a titolo di cauzione, la cui somma il giudice ai sensi del capo 5) dell'art. 204-*bis* c.d.s. assegna immediatamente all'amministrazione in caso di rigetto del ricorso, senza prevedere un egual deposito a carico dell'amministrazione per l'eventuale rimborso di spese a favore del ricorrente in caso di accoglimento del ricorso.

Anzi in tale evenienza il ricorrente - creditore subirà anche gli effetti dell'art. 14 del 31 dicembre 1996 n. 669 convertito nella legge 28 febbraio 1997 n. 30 come modificato dall'art. 146 della legge n. 388/2000, dettato in tema di esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in forza del quale il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni prima del decorso di giorni centoventi dalla notificazione del titolo esecutivo.

E non potrà non rilevarsi altresì a irragionevolezza della norma denunciata laddove determina l'importo della cauzione nella metà del massimo edittale in rapporto a quanto previsto dal capo 7) dello stesso art. 204-*bis* ove è disposto che nella determinazione della sanzione il giudice di pace può applicare una sanzione non inferiore al minimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata e, quindi, una somma ben minore rispetto a quella pretesa per la cauzione, pari alla metà del massimo edittale.

Da quanto sopra detto poiché appare evidente un contrasto fra la norma dell'art. 204-*bis* del c.d.s., come novellato e agli art. 24, 3 e 111 della costituzione e, poiché la decisione di tale eccezione di illegittimità costituzionale appare rilevante per la definizione del presente giudizio e non appare manifestamente infondata, deve essere sospeso il presente giudizio ed ordinare la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché venga sottoposta al suo esame tale questione, nonché provvedere agli altri incombeni di legge.

P. Q. M.

Visti gli art. 295 c.p.c., 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953 n. 87 ordina l'immediata rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione di legittimità costituzionale, sollevata di ufficio, relativa al disposto dell'art. 204-bis comma 3) e 5) del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 385, come novellato dalla legge 1° agosto 2003 n. 214 di conversione del d.l. 27 giugno 2003 n. 151 che si assume costituire violazione degli artt. 24, 3 e 111 della Costituzione;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Sospende il giudizio in corso.

Castellammare di Stabia, addì 16 febbraio 2004

Il giudice: SOMMA

04C0593

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G405021/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	ANGRI (SA)	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	APRILIA (LT)	CARTOLIBRERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	AREZZO	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	BARI	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	BRESSO (MI)	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	CALTANISSETTA	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	FOLIGNO (PG)	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	MILANO	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	NOCERA INF. (SA)	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	PADOVA	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	PERUGIA	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	SIRACUSA	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	VERONA	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 397,47 - semestrale € 217,24
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 284,65 - semestrale € 154,32
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 67,12 - semestrale € 42,06
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 166,66 - semestrale € 90,83
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 64,03 - semestrale € 39,01
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 166,38 - semestrale € 89,19
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 776,66 - semestrale € 411,33
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 650,83 - semestrale € 340,41

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00)	€ 318,00
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00)	€ 183,50
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 0,85

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 188,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 175,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICIALI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 4 0 5 2 6 *

€ 3,20